

Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni
45

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE: Irene Sanesi
Segretario generale: Giampiero Nigro

Comitato scientifico

Presidente:
Paola Massa

Vicepresidenti:
Erik Aerts, Michele Cassandro

Direttore scientifico:
Giampiero Nigro

Giunta esecutiva:
Erik Aerts, Carlo Marco Belfanti, Wim Blockmans, Michele Cassandro, Murat Çizakça, Laurence Fontaine, Paulino Iradiel Murugarren, Paolo Malanima, Giampiero Nigro, Michael North, Adam Manikowski, Paola Massa, Giovanni Muto

Altri membri del Comitato scientifico:
Mathieu Arnoux, Marco Cattini, Maria Raffaella De Gramatica, Markus A. Denzel, Giulio Fenicia, Gerhard Fouquet, Luciana Frangioni, Alberto Guenzi, Sergej Pavlovič Karpov, Olga Katsiardi-Hering, Maryanne Kowaleski, Miguel Ángel Ladero Quesada, Luca Molà, Pellegrino Gerardo Nicolosi, Sheilagh Ogilvie, W. Mark Ormrod, Luciano Palermo, Paola Pierucci, Simone Teuscher, Diana Toccafondi, Michael Toch, Bas van Bavel

Comitato d'Onore

Maurice Aymard, Michel Balard, Giorgio Borelli, Giovanni Cherubini, Philippe Contamine, Mario Del Treppo, Domenico Demarco, Antonio Di Vittorio, Arnold Esch, Jean Favier, Richard Goldtwhaite, Alberto Grohmann, Elio Lodolini, Rosalia Manno Tolu, Peter Mathias, Anthony Molho, John Munro†, Giuseppe Pansini, Hans Pohl, Christopher Smout, Jean-Pierre Sosson, Rolf Sprandel, Hermann van der Wee, Valentín Vázquez de Prada, Immanuel Wallerstein, Giovanni Zalin

FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA “F. DATINI”
PRATO

SCHIAVITÙ E SERVAGGIO
NELL'ECONOMIA EUROPEA

SECC. XI-XVIII

*

SERFDOM AND SLAVERY
IN THE EUROPEAN ECONOMY

11TH - 18TH CENTURIES

*

Atti della “Quarantacinquesima Settimana di Studi”
14-18 aprile 2013

a cura di Simonetta Cavaciocchi

Firenze University Press
2014

Schiavitù e servaggio nell'economia europea. Secc. XI-XVIII = Serfdom and Slavery in the European Economy. 11th - 18th Centuries : atti della "Quarantacinquesima settimana di studi", 14-18 aprile 2013 / a cura di Simonetta Cavaciocchi. – Firenze : Firenze University Press, 2014.
(Atti delle Settimane di Studi e altri Convegni, 45)

<http://digital.casalini.it/>

ISBN (online)

ISBN (print)

La Settimana di Studi è stata realizzata con il contributo di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La Fondazione Datini si dichiara fin d'ora disponibile ad assolvere i suoi obblighi per l'utilizzo delle immagini contenute nel volume nei confronti di eventuali aventi diritto.

© 2014 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28
50122 Firenze, Italy
<http://epress.unifi.it/>

Printed in Italy

CRITERI DI CERTIFICAZIONE SCIENTIFICA

I testi pubblicati nella collana “Atti delle Settimane di Studi” raccolgono ricerche originali attivate dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, sulla base di un progetto varato dai suoi organi scientifici. Gli autori vengono selezionati a seguito di una Call for papers che indica gli obiettivi scientifici del progetto; la selezione è effettuata sulla base di proposte circostanziate contenenti indicazioni sulle questioni storiografiche affrontate, l’area e il periodo storico preso in considerazione e la tipologia delle fonti utilizzate. La Giunta del Comitato scientifico, eventualmente integrata da specialisti volta a colta individuati, analizza le proposte e seleziona quelle ritenute più valide e coerenti con il progetto generale di ricerca. La commissione può anche decidere, ove lo ritenga opportuno, di effettuare inviti diretti a studiosi che si siano distinti per la qualità della loro produzione scientifica sul tema.

I testi risultanti dalle ricerche vengono presentati e discussi in occasione della Settimana di Studi. Nel mese precedente al suo svolgimento, essi vengono messi a disposizione dei partecipanti, per consentire il necessario approfondimento della discussione. Gli atti pubblicano i testi definitivamente redatti dagli autori a seguito della discussione svolta durante il convegno.

Tutte le comunicazioni presentate sono state sottoposte, nel testo fornito in modo definitivo, a duplice peer review. Il volume raccoglie solo le comunicazioni che hanno registrato un giudizio positivo.

The works published in the “Proceedings of the Study Week” series represent the collected original research works initiated by the “F. Datini” International Institute for Economic History (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”), based on a project launched by its scientific bodies. The authors are chosen following a Call for Papers indicating scientific objectives of the project; selection is performed on the basis of detailed proposals containing indications regarding the researched economic history topics, the area and historical period considered, as well as the sources used. The Scientific Committee, shall if necessary, include specialists identified on a case by case basis, and shall analyse the proposals, choosing those considered the most valid and coherent with the general research project. The Committee may decide, is it seems adequate, to invite individual scholars who have distinguished themselves for the quality of their scientific work on the topic.

The works resulting from research shall be presented and discussed during the Study Week. In the month prior to the Study Week, the works shall be made available to the participants, in order to allow for a more detailed discussion. The final works, edited by the authors after discussion during the Study Week, shall be published in the Proceedings.

All the “comunicazioni” were submitted to a dual peer review. The book only contain the essays recording a positive judgment.

Commissione di selezione della XLV Settimana di Studi / Selection Commission of the 45th Study Week:

Erik Aerts (Louvain), Wim Blockmans (Leiden), Michele Cassandro (Siena), Murat Çizakça (Kuala Lumpur), Antonio Di Vittorio (Bari), Laurence Fontaine (Paris), Albertto Grohmann (Perugia), Miguel Ángel Ladero Quesada (Madrid), Paolo Malanima (Catanzaro / Napoli), Adam Manikowski (Warszawa), Paola Massa (Genova), Giampiero Nigro (Firenze), Michael North (Greifswald)

INDICE

Tomo I

Domenica 14 aprile – APERTURA DEI LAVORI

SERGEJ PAVLOVIC KARPOV, Schiavitù e servaggio nell'economia europea.
Secc. XI-XVIIIpag. 3

Lunedì 15 aprile – IL SERVAGGIO E IL SISTEMA ISTITUZIONALE / THE SERFDOM AND THE
INSTITUTIONAL SYSTEM

Relazioni

CHRIS BRIGGS, English Serfdom, c.1200-c.1350: towards an Institutional
Analysispag. 13

SHEILAGH OGILVIE, Serfdom and the Institutional System in Early Modern
Germany » 33

ALEXANDER KLEIN, The Institutions of the 'Second Serfdom' and Economic
Efficiency: Review of the Existing Evidence for Bohemia » 59

TRACY DENNISON, The Institutional Framework of Serfdom in Russia:
the View from 1861 » 83

Lunedì 15 aprile – LE CONDIZIONI DELLA SCOMPARSA, RINASCITA O SOPRAVVIVENZA DEL
SERVAGGIO / THE CONDITIONS OF DISAPPEARANCE, SURVIVAL OR REVIVAL OF SERFDOM

Relazioni

FRANCESCO PANERO, Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia:
ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni
con alcune regioni dell'Europa mediterranea.....pag. 99

MICHAEL NORTH, Serfdom and Corvée Labour in the Baltic Area
16th-18th Centuries » 139

Comunicazioni:

PERE ORTI GOST, LLUÍS TO FIGUERAS, Serfdom and Standards of Living
of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348.....pag. 155

ROSA LLUCH BRAMON, Remences pauvres, remences riches: les inégalités
économiques (Vieille Catalogne, XIV-XVI) » 173

Martedì 16 aprile – REGIMI SIGNORILI IN EUROPA ORIENTALE: LA DIFFUSIONE DEL SERVAGGIO E IL CONSOLIDAMENTO DELL'ECONOMIA / THE SEIGNIORIAL REGIMES IN EASTERN EUROPE: THE SPREAD OF SERFDOM AND AND THEIR RELATIONSHIPS WITH THE WORLD ECONOMY

Relazioni

MARKUS CERMAN, Seigniorial Systems in East-central and Eastern Europe, 1300-1800: Regional Realities	pag.	187
PIOTR GUZOWSKI, The Role of Enforced Labour in the Economic Development of Church and Royal Estates in 15 th and 16 th -century Poland	»	215
ALESSANDRO STANZIANI, Serfs, Slaves or Indentured People? Forms of Bondage in Russia and Central Asia, from the Fifteenth to the Nineteenth Century.....	»	235
ANTAL SZÁNTAY, Serfdom in 18 th Century Hungary.....	»	263

Comunicazioni

CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN, Forms of Serfdom and Bondage in the Danish Monarchy.....	pag.	281
MARTEN SEPPEL, The Growth of the State and its Consequences on the Structure of Serfdom in the Baltic Provinces, 1550-1750.....	»	291

Martedì 16 aprile – LA SCHIAVITÙ IN EUROPA DAL MEDIOEVO AL XVIII SECOLO / THE SLAVERY IN EUROPE FROM THE MIDDLE AGES UNTIL THE 18TH CENTURY

Relazioni

SALVATORE BONO, Schiavi in Europa nell'età moderna. Varietà di forme e di aspetti	pag.	309
JEFFREY FYNN-PAUL, Reasons for the Limited Scope and Duration of 'Renaissance Slavery' in Southern Europe (ca. 1348-ca. 1750): A New Structuralist Analysis.....	»	337

Comunicazioni

ANTI SELART, Slavery in the Eastern Baltic in the 12 th -15 th Centuries	pag.	351
JULIANE SCHIEL, Die Sklaven und die Pest. Überprüfung Forschungsnarrativs am Beispiel Venedig.....	»	365
FRANCESCO GUIDI BRUSCOLI, Bartolomeo Marchionni and the Trade in African Slaves in the Mediterranean World at the End of the Fifteenth Century... »		377
FLOCEL SABATÉ, Gli schiavi davanti alla giustizia nella Catalogna bassomedievale	»	389

Tomo II

Mercoledì 17 aprile – LA SCHIAVITÙ IN EUROPA DAL MEDIOEVO AL XVIII SECOLO / THE SLAVERY IN EUROPE FROM THE MIDDLE AGES UNTIL THE 18TH CENTURY

Relazioni

AURELIA MARTÍN CASARES, Evolution of the Origin of Slaves Sold in Spain from the Late Middle Ages till the 18 th Century.....	pag.	409
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Ordenanzas municipales y trabajo esclavo en la Corona de Castilla (Siglos XV-XVI).....	»	431

JUDITH SPICKSLEY, <i>The Decline of Slavery for Debt in Western Europe in the Medieval Period</i>	pag.	465
FILIPA RIBEIRO DA SILVA, <i>Il commercio di schiavi nell'Europa sud-occidentale a metà del XVIII secolo: uno sguardo sull'importazione di "Negri da India, Cacheo, Angola e Brasile" a Lisbona</i>	»	487
Comunicazioni		
MAGNUS RESSEL, <i>Protestant Slaves in Northern Africa during the Early Modern Age</i>	pag.	523
ANNE BROGINI, <i>Au Coeur de l'esclavage méditerranéen: Malte aux XVI^e-XVII^e siècles</i>	»	537
Mercoledì 17 aprile – LA TRATTA DEGLI SCHIAVI / THE SLAVE TRADE		
Relazioni		
KENNETH MORGAN, <i>The Flows of the Slave Trade: National Flags, African Region of Departure, and American Region of Arrival, 1501-1867</i>	pag.	555
DIENKE HONDIUS, <i>West-European Urban Networks in the History of Slavery and the Slave Trade: New Research Perspectives from the Netherlands</i>	»	575
MATTHIAS VAN ROSSUM, <i>'To Sell Them in Other Countries and to Make Their Profit'. The Dynamics of Private Slave Trade and Ownership under the Dutch East India Company (VOC)</i>	»	593
KARWAN FATAH-BLACK, <i>A Network to Encourage the Slave Trade? Paramaribo-Middelbourg-Amsterdam, 1783-1793</i>	»	619
Comunicazioni		
IVÁN ARMENTEROS MARTÍNEZ, <i>Towards the Atlantic Mediterranean. Catalan Participation in the Early Atlantic Slave Trade (Late Fifteenth-Early Sixteenth Century)</i>	pag.	631
NUALA ZAHEDIEH, <i>Monopoly and Free Trade. Changes in the Organization of the British Slave Trade, 1660-1720</i>	»	651
Giovedì 18 aprile – TAVOLA ROTONDA / ROUND TABLE		
MARKUS CERMAN, <i>'Serfdom' and Slavery in European History since the Middle Ages: Identifying Common Aspects for Future Research. Contribution to the Final Round Table</i>	pag.	665
PAOLO MALANIMA, <i>Serfdom in Eastern Europe after the Revisions</i>	»	677
SHEILAGH OGILVIE.....	»	689
Intervento conclusivo		
MARIA GRAZIA GIAMMARINARO, <i>Human Trafficking in Contemporary Europe: Features of the Phenomenon and Actions for Combating it and for Protecting the Victims</i>	pag.	697
Abstracts	»	705

Francesco Panero

Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea

1. DALLA SERVITÙ ALTOMEDIEVALE AL SERVAGGIO BASSOMEDIEVALE

Il “servaggio” bassomedievale è imparentato, per così dire, con la “servitù” di origine altomedievale perché in entrambi i casi i rapporti di dipendenza sono di natura ereditaria. È allo stesso tempo diverso dalla “servitù” altomedievale in quanto le relazioni di servaggio, a partire dalla prima metà del secolo XII, si creano per la maggior parte attraverso patti fra contadini liberi e proprietari terrieri o signori – e qualche volta attraverso l'imposizione signorile di oneri e vincoli di natura ereditaria, o interpretati come tali, a contadini non integrati nelle comunità rurali –, mentre lo *status* del servo altomedievale discendeva per lo più da una condizione di dipendenza “perpetua” che aveva origini remote (di cui spesso non resta memoria dell'inizio del rapporto di subordinazione), ma comunque collegabili alla compravendita di schiavi, alla prigionia di guerra, alla nascita da matrimoni misti o da genitori di condizione servile e in qualche caso anche all'autodedizione in stato di dipendenza non-libera¹.

Va da sé che una volta creato il legame di servaggio – che, ripetiamolo, era ereditario, quindi fondato su basi giuridiche, anche se dettato da motivazioni economiche e da relazioni sociali² –, i discendenti dell'ascrittizio, del manente, del villano, del *colonus*, dell'*homo alterius*, dell'*homo de corpore*, dell'*homo de mansata*, degli *homines proprii*, *solidi* o *de maxinata* (così, a seconda delle regioni, sono per lo più denominati nei secoli XII-XIV i dipendenti in condizione di servaggio) erano vincolati da un rapporto di subordinazione perpetua. Per contro, il passaggio dalla condizione di “dipendenza ereditaria” a quella di “dipendenza libera”, tipica dei rustici, dei massari, dei *libellarii*/livellari, dei mezzadri, dei salariati, degli *homines* (senza altra qualifica), poteva avvenire soltanto attraverso un atto di manumissione, oppure con la fuga o la mistificazione da parte del dipendente di condizione servile.

¹ *Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne (Actes de la table ronde de Paris-Nanterre, 12 et 13 décembre 1997)* e *La servitude dans les Pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée? (Actes de la table ronde de Rome, 8 et 9 octobre 1999)*, in “*Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge*”, 112, 2000, 2, pp. 493 ss., 633 ss.; F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 2000².

² Analoghe considerazioni vengono fatte per il secolo IX, a proposito delle trasformazioni della schiavitù tardoantica e della definizione del servaggio altomedievale, da N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XV^e siècle)*, Paris 2012, p. 96.

Al fine di evitare confusioni con le forme di libera dipendenza, è opportuno ancora distinguere tra le interpretazioni storiografiche del servaggio – che non dovrebbero mai prescindere dall'insieme delle componenti giuridica, economica e sociale dello *status* – quelle categorie interpretative di natura antropologica, alle quali spesso gli storici ricorrono per rappresentare le condizioni di vita dei lavoratori, ma che senza l'accertamento dello stato giuridico dei dipendenti³ rischiano di indurre a prospettive erranee quando, dimenticando la differenza fondamentale tra la subordinazione ereditaria e quella temporanea, si insiste esclusivamente sulle opere o *corvées* obbligatorie dei contadini, sui servizi prestati, sulle *malae consuetudines*, sulla indisponibilità dei mezzi di produzione o delle sementi, sull'assenza di terre allodiali, sulla violenza dei signori ecc. Questi ultimi caratteri della subordinazione rurale si conciliano in verità sia con lo *status* di dipendenza libera sia con quello di servaggio: ciò che fa la differenza tra le due condizioni è il fatto che mentre il libero dipendente in linea di principio poteva sottrarsi a legami eccessivamente onerosi, o improntati alla violenza, grazie al sostegno della comunità rurale in cui viveva (magari restituendo le terre in concessione a tempo indeterminato al proprietario ed emigrando), il dipendente ereditario non poteva *de iure* farlo senza il consenso del signore, il quale in caso contrario poteva inseguirlo, catturarlo, rivendicarlo in tribunale, entro un certo periodo di tempo, come si evince non solo dalla riflessione giuridica postirneriana, che fra XII e XIII secolo definì i caratteri del nuovo servaggio, ma anche dagli stessi atti processuali, dai patti fra signori territoriali e locali e dagli statuti e consuetudini comunali⁴.

D'altro canto, mentre i riti di autodedizione in servitù attengono al tempo stesso alla sfera antropologica e a quella giuridico-sociale⁵, così le forme di dipendenza giuridica ereditaria della servitù altomedievale e quelle del servaggio dei secoli XII-XIV, riconoscono la dignità umana al subordinato, condizione che invece, come è ben noto, era negata allo schiavo – *servus slavus* o *selavus*, *servus sardus*, *esclave*, *esclavo*, *slave* ecc. –, che in quegli stessi secoli era oggetto di compravendita fra paesi del Mediterraneo, Europa orientale e Africa settentrionale ed era considerato

³ F. PANERO, *L'accertamento della dipendenza servile medievale: fonti giuridiche e dibattito storiografico*, in *Filologia e linguistica. Studi in onore di Anna Cornagliotti*, a c. di L. BELLONE, G. CURA CURÀ, M. CURSIETTI, M. MILANI, Alessandria 2012, pp. 493-507.

⁴ E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 5 ss., 18 ss., 117 ss.; G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, *Atti della XLIV Settimana del CISAM*, Spoleto 1997, pp. 347-379; CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, pp. 155 ss., 231 ss., 352 ss. Per le consuetudini scritte e gli statuti comunali che fanno riferimento alla condizione del nuovo servaggio basti un rinvio a *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a c. di P. VIGNOLI, Roma 2003, p. 284 s., rubr. XLI (=XLII), nota d; *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi*, a c. di A. GAUDENZI, Bologna 1888, p. 53 s.; *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a c. di G. FASOLI, P. SELLA, Città del Vaticano 1937, I, p. 302 ss., rubr. 11; *Il Costituto del comune di Siena dell'anno 1262*, a c. di L. ZDEKAUER, Milano 1897, p. 419 ss., IV, rubr. 53, 58, 61, 63, 65

⁵ D. BARTHELEMY, *Le servage et ses rites*, in *La mutation de l'An Mil a-t-elle eu lieu? Servage et chevalerie dans la France des X^e et XI^e siècles*, Paris 1997, pp. 101-131.

alla stregua di una merce o di un animale da lavoro, come gli schiavi di tratta antichi e altomedievali⁶.

Sono ancora necessarie due considerazioni preliminari. Dall'inizio del secolo XI in poi il numero dei servi rurali in Italia è documentato in progressiva diminuzione rispetto al gruppo – in crescita – dei massari liberi e dei livellari attestati attraverso i patti agrari e i consegnamenti sia dell'Italia centro-settentrionale sia delle regioni meridionali della penisola⁷. La servitù di origine altomedievale resiste soprattutto in alcune medie proprietà fondiari⁸, ma non scompare del tutto nemmeno sulle terre soggette alle signorie di banno, che tendenzialmente cercavano di livellare i dipendenti rurali: una delle questioni più dibattute dai medievisti europei è se tale livellamento avvenisse nella direzione della “libera dipendenza” oppure verso il “servaggio ereditario”.

Alcuni anni or sono Elisabeth Magnou-Nortier, riferendosi agli storici che pensavano a un livellamento dei dipendenti della signoria di banno verso un comune stato di servaggio, affermava che essi non erano più in grado di collocare la barriera, in realtà sempre esistente fra alto e basso medioevo, tra libertà e servitù, poiché ignoravano di fatto la documentazione scritta, che tanto nel IX quanto nel XIV secolo consente di distinguere i *servi* dagli altri dipendenti della signoria⁹.

Diciamo subito che recentemente Michel Parisse, grazie allo spoglio sistematico di circa cinquemila atti scritti relativi alla Francia dall'alto medioevo al 1120, ha osservato che sul piano terminologico e su quello dei contenuti il non-libero di età

⁶ A. STELLA, “*Herrado en el rostro con una S y un clavo*”: *l'homme-animal dans l'Espagne des XV^e-XVIII^e siècles*, in *Figures de l'esclave au Moyen-Âge et dans le monde moderne*, a c. di H. BRESCH, Paris 1996, pp. 147-163; CH. VERLINDEN, *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, I, *Péninsule ibérique, France*, Brugge 1955; II, *Italie, Colonies italienne du Levant, Levant latin, Empire byzantin*, Gent 1977. Sulle differenze tra schiavo tardoantico e servo carolingio e postcarolingio sono sempre stimolanti le osservazioni di M. BLOCH, *Comment et pourquoi finit l'esclavage antique*, in “*Annales ESC*”, 1947. Cfr. anche la sintesi di L. FELLER, *Paysans et seigneurs au Moyen Âge (VIII^e-XV^e siècles)*, Paris 2007, pp. 40-56, il quale però, in linea con la maggior parte degli storici francesi, considera ancora come “schiavi” anche i servi casati dell'età carolingia, nonostante gli indubbi miglioramenti registrati dalla condizione servile sul piano economico-sociale e giuridico nell'ambito del sistema curtense del secolo IX.

⁷ P. CORRAO, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a c. di G. MUSCA, Bari 1991, pp. 61-78; V. D'ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a c. di G. MUSCA, Bari 1989, pp. 293-317; F. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Atti della LVI Settimana del CISAM, Spoleto 2009, p. 897-970

⁸ Piuttosto noto, nell'Italia settentrionale, è il caso dei servi di Cannero e Oggiogno, dipendenti dai canonici di Novara e “sopravvissuti” fino all'inizio del Duecento come gruppo servile compatto avendo acquisito diritti economici e giuridici (per esempio, quelli di testimoniare in tribunale e sposare donne e uomini liberi) assimilabili a quelli dei contadini liberi ed essendo tutelati dal capitolo canonico, poiché nella zona la Chiesa novarese non possedeva diritti territoriali di banno e poteva esercitare la propria giurisdizione solo sulla *familia* servile. Di fronte alla concorrenza dei signori locali di banno, nel 1211 i servi delle due località del Verbano (quarantotto nuclei familiari) furono manumessi e contestualmente furono loro vendute dal capitolo le terre in concessione: G. ANDENNA, *Dal regime curtense al regime signorile e feudale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a c. di A. SPICCIANI, C. VIOLANTE, Pisa 1988, p. 232 ss.; F. PANERO, *Servi e rustici Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 147 ss.

⁹ E. MAGNOU-NORTIER, “*Servus-servitium*”: *une enquête à poursuivre*, in *Media in Francia ... Recueil de mélanges offert à K.F. Werner*, Paris 1989, p. 269 ss.

carolingia intorno all'anno Mille diventa "un *serf*, del quale si rilevano gli oneri di natura giuridica, successivamente un *paysan*, il quale è un dipendente soggetto a oneri di natura economica": senza negare la persistenza di alcune forme di dipendenza servile, come abbiamo detto, sarebbe dunque fuorviante l'idea di una massa di servi sottoposti alla signoria di banno nei secoli XI-XII¹⁰. Come vedremo, è proprio dalla definizione del servaggio bassomedievale, che può giungere una risposta al quesito centrale del dibattito, ma a conclusioni che portano nella medesima direzione serve anche una riflessione che in altra sede è stato possibile fare sulla condizione dei "colliberti", di cui mi limito qui a riassumere i tratti essenziali.

Considerando che fra XI e XII secolo il processo di trasformazione e scomparsa della servitù di origine carolingia era ormai molto avanzato, va osservato che devono sempre essere precisati modalità e limiti di questo sviluppo storico riguardo a ogni regione, distinguendo per lo meno nella penisola un'area di tradizione longobarda (l'Italia settentrionale), rispetto a un'area di tradizione romano-bizantina (l'Italia centrale, ma anche la Sardegna) e a un'area, per la verità non omogenea, di influenza bizantina e poi normanno-sveva. All'interno di questa ultima considerazione va collocata la questione dei "colliberti", affrontata magistralmente da Marc Bloch e, più recentemente, ripresa da Dominique Barthélemy e da chi scrive¹¹.

In molte regioni italiane nei secoli XI e XII i *colliberti* vennero equiparati ai liberi poiché, pur essendo liberi condizionati (come già gli *aldii* longobardi o i *liti* franchi), nell'ambito delle comunità rurali in cui erano insediati avevano diritti e doveri che i *servi* non ebbero mai oppure ottennero per gradi solo molto tardi¹². Invece in altre regioni (per esempio in Sardegna) furono talvolta confusi con i *servi* in quanto prestavano i medesimi servizi a favore dei patroni, quantunque la condizione giuridica delle due categorie di dipendenti si mantenesse distinta¹³. Ciò ha indotto alcuni studiosi a comprendere in un'unica classe di dipendenti i *servi* propriamente detti e i liberi condizionati, immaginando che il servaggio bassomedievale prendesse forma da questa ipotetica fusione, che alcuni passaggi della

¹⁰ M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de 'servus' à 'homo'*, in *Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion*, ed. by P. FREEDMAN and M. BOURIN, Turnhout 2005, pp. 19-56. Cfr. anche A. DÉBORD, *La société laïque dans les pays de la Charente (Xe-XII^e siècle)*, Paris 1984, p. 314 ss., il quale osserva che alla scomparsa dei vocaboli *mancipia* e *servus* fa riscontro dalla seconda metà del secolo XI la diffusione dei lemmi *rusticus* e *agricola*, che indicano coltivatori dipendenti liberi. Invece tra i sostenitori di un "asservissement généralisé" dei dipendenti della signoria rurale, qualificati come *homines alicuius*, si colloca N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 183 ss.

¹¹ M. BLOCH, *I colliberti. Studio sulla formazione della classe servile* (1928), ora in *La servitù nella società medievale*, nuova ediz. it. a c. di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp. 189-295; D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIV^e siècle*, Paris 1993, pp. 40 ss., 475-483; F. PANERO, *Il tema dei colliberti medievali nella storiografia italiana e francese del Novecento*, in *Uomini, paesaggi, storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a c. di D. BALESTRACCI, A. BARLUCCHI, F. FRANCESCHI, P. NANNI, G. PICCINNI, A. ZORZI, Siena 2012, pp. 1159-1179.

¹² K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, trad. it., Torino 2008, p. 182 ss.

¹³ PANERO, *Il tema dei colliberti medievali*, cit., p. 1161 s.

riflessione di Marc Bloch potrebbero effettivamente suggerire¹⁴. In realtà, la questione dei “colliberti”, pur rappresentando un aspetto delle trasformazioni della servitù altomedievale e pur non essendo un elemento essenziale per definire il nuovo servaggio bassomedievale, consente di appurare che se i servizi prestati dai *colliberti* stessi erano spesso i medesimi di quelli dei *servi*, ciò avvenne perché la condizione servile era migliorata, avvicinandosi a quella dei liberi condizionati, e non il contrario. Era, del resto, questo lo *status* dei *servi fiscalini* regi, che fin dall’età carolingia potevano testimoniare; tale diritto fu poi riconosciuto alla metà del secolo XII anche ai *servi* di alcuni enti monastici francesi insieme alla capacità di prendere parte ai duelli giudiziari¹⁵. È in linea con questa stessa realtà la consuetudine dei *famuli* servili del monastero di San Zeno di Verona o quelli della Chiesa di Genova, che a partire dalla seconda metà del secolo X o dall’inizio dell’XI furono autorizzati a vendere terre in concessione perpetua ad altri *servi* ecclesiastici¹⁶. È simile a questa ancora la condizione degli stessi *servi foranei* sardi, che nei secoli XI e XII erano autorizzati a spostarsi e a risiedere lontano dal padrone, pur continuando a versare tributi e a prestare servizi a favore di quest’ultimo. Tuttavia nelle comunità rurali sarde della prima metà del secolo XII soltanto i *colliberti* – e non i *servi* – erano pienamente integrati con i liberi sul piano giuridico e sociale nelle comunità di residenza: infatti “erano rappresentati da un medesimo procuratore/*mandatore*, avevano il diritto di testimoniare in tribunale, erano chiamati come testi per la redazione di atti privati, davano il loro consenso per la vendita di terre comuni”¹⁷.

Dunque, all’inizio del secolo XII nelle comunità rurali di alcune regioni italiane, accanto ai contadini dipendenti liberi vi erano qua e là gruppi di *colliberti* ben integrati nella comunità dei rustici e distinti dai *servi* che, accasati o impiegati nel servizio domestico, nelle *masnade* armate o sulle terre signorili a conduzione diretta, costituivano una piccola minoranza della popolazione rurale¹⁸. Se di livellamento si può effettivamente parlare, questo riguarda i *colliberti*, giuridicamente equiparati ai liberi attraverso un atto di manumissione (quantunque condizionata dalla prestazione di servizi ai patroni) e alcuni gruppi di *servi casati* che in forma surrettizia o attraverso matrimoni misti, tacitamente autorizzati dai *domini*, avevano consentito ai figli di comportarsi come contadini liberi.

¹⁴ D. BARTHELEMY, *La société dans le comté de Vendôme*, cit., pp. 475-485; IDEM, *Qu’est-ce que le servage en France, au XI^e siècle?*, in “Revue Historique”, 582, 1992, pp. 233-284

¹⁵ O. GUILLOT, *La participation au duel judiciaire de témoins de condition serve dans l’Ile-de-France au XI^e siècle*, in *Études pour J. Yver*, Paris 1976, p. 345.

¹⁶ A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall’alto medioevo all’età comunale*, Verona 1984, pp. 96-107; PANERO, *Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale*, cit., pp. 92 s., 331 s. Analoghi diritti dei *servi casati* sulla terra in concessione, oltre che relativi alla possibilità di contrarre matrimoni legali, sono stati rilevati per il Delfinato: N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 99.

¹⁷ F. PANERO, *Il tema dei colliberti medievali*, cit., p. 1175.

¹⁸ IDEM, *Schiavi, servi e homines alterius*, cit., p. 915 ss.

2. LIBERA DIPENDENZA E FORME DI SERVAGGIO NELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE: RAFFRONTI FRA L'AREA DI TRADIZIONE LONGOBARDA E L'AREA DI TRADIZIONE ROMANO-BIZANTINA (SECOLI XII-XIV)

La contrattualistica agraria e la libera dipendenza

La storia comparata – pur con i limiti che questo metodo di studio può presentare qualora ci si affidi a interpretazioni generali per spiegare casi locali poco documentati – è una strada percorribile per l'analisi della diversificazione sia dei patti agrari che regolamentavano la libera dipendenza sia delle forme di servaggio bassomedievale comprovati da atti scritti. Una prima comparazione possibile è tra i coltivatori dipendenti liberi dell'Italia settentrionale di tradizione longobarda e quelli dell'area centroitalica di tradizione romano-bizantina. Sul piano economico dei rapporti di lavoro e delle relazioni sociali già per l'alto medioevo è stata rilevata una differenziazione tra le due macroregioni negli studi di Vito Fumagalli e di Andrea Castagnetti. Il primo ha osservato che per l'area di tradizione longobarda i canoni parziari pagati dai contadini oscillavano per lo più dalla quinta parte al terzo del prodotto lordo, mentre nella *Romania* i canoni erano più lievi, abbassandosi fino a un settimo del prodotto, salvo poi capovolgersi la situazione nel corso del secolo XII, con la precoce introduzione di “livelli mezzadrili”¹⁹. Castagnetti dal canto suo ha evidenziato l'esistenza di importanti differenze sia tra arimanni, *coloni ingenui* e coloni non liberi dell'area romagnola sia sul piano delle relazioni vassallatico-feudali nelle due aree²⁰. È vero che in questi casi si tratta principalmente di differenziazioni che riguardano uomini personalmente liberi ma, per quanto concerne i contadini, le corresponsioni economiche, le *corvées* e i servizi prestati da rustici liberi e da servi casati sono spesso assimilabili (anche se le prestazioni d'opera gratuita da parte di questi ultimi sono solitamente più onerose)²¹.

A proposito delle prestazioni d'opera, è opportuno osservare subito che al di là del peso economico differenziato da proprietà a proprietà, si devono escludere le *corvées* dagli elementi che possono connotare la dipendenza servile. Infatti gli stessi tribunali pubblici esitavano ad attribuire alle *corvées* la forza di prova quando si doveva accertare la forma di dipendenza cui erano soggetti i contadini (*de re*, temporanea, oppure *de persona*, ereditaria)²².

Per l'area di tradizione longobarda – compreso il Piacentino – e per la Toscana è anche interessante il processo che porta alla definizione del *conquestum*, ossia del

¹⁹ V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale, Secoli VI-XI*, Bologna 1978; IDEM, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976. Per i “livelli mezzadrili” cfr. M. MONTANARI, *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984, p. 86 ss.

²⁰ A. CASTAGNETTI, *Arimanni in “Romania” fra conti e signori*, Verona 1988.

²¹ G. PASQUALI, *L'azienda curtense e l'economia rurale dei secoli VI-XI*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale* a c. di A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINI, Roma-Bari 2002, p. 98 ss.

²² F. PANERO, *Le corvées nelle campagne dell'Italia settentrionale: prestazioni d'opera “personali”, “reali” e “pubbliche” (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI-XIV^e siècles). Réalités et représentations paysannes*, a c. di M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris 2004, pp. 365-380.

diritto dei coltivatori dipendenti liberi di accumulare beni mobili sulle terre in concessione. Come ha osservato Bruno Andreolli²³, il diritto al *conquestum* si definisce in età carolingia come superamento della tradizione longobarda, che invece prevedeva che il coltivatore libero, alla scadenza del contratto, lasciasse nella casa in locazione attrezzi e beni mobili accumulati (previo risarcimento da parte del proprietario qualora i beni fossero stati acquistati con i risparmi del coltivatore e non con i frutti del lavoro svolto nell'azienda agricola)²⁴. Dalla fine del secolo VIII e soprattutto nel IX e nel X, infatti, i contadini dell'Italia settentrionale e della Toscana potevano andarsene dal manso avuto in locazione, per lo più per ventinove anni (ma anche per periodi più brevi oppure a tempo indeterminato), portando con sé una parte o tutti i beni mobili, esclusa la casa, anche questa considerata un bene mobile. Solo interrompendo il contratto prima della scadenza il coltivatore avrebbe perso il *conquestum* (e avrebbe dovuto pagare una penale al proprietario). In verità il diritto al *conquestum*, collegato con la possibilità di emigrare, nell'Italia del Nord poteva anche essere riconosciuto al *servus*, ma solo una volta ottenuta la manumissione, come si evince da diverse carte dei secoli IX-XII, con l'eccezione dei *servi foranei* che, pur disponendo del loro peculio, continuavano a dipendere dai propri *domini* anche se residenti fuori dal dominio signorile²⁵.

Analoghe considerazioni si possono fare per le *investiture ad fictum* a tempo indeterminato dell'area padana, dei secoli XII-XIII, a favore di coltivatori liberi²⁶. Infatti, rispetto ad alcune forme di pattuizione agraria della Romagna e dell'Italia centrale dello stesso periodo, particolarmente vincolanti per i coltivatori – che analizzeremo più avanti –, si può osservare che nella regione padana i contratti agrari a tempo indeterminato e le pattuizioni orali desumibili dai “consegnamenti” si conciliavano con la condizione di libertà dei contadini.

Livellari, massari liberi, rustici e *homines* (senza altra specificazione) che in area padana, in età precomunale e comunale, contraevano patti agrari a tempo indeterminato avevano il diritto di portare con sé i beni mobili in caso di trasferimento su altre terre e in altre giurisdizioni. In alcuni atti milanesi dei secoli XII e XIII si precisava che i contadini non avrebbero potuto smantellare la casa costruita sul sedime di proprietà signorile, poiché il depauperamento del sedime avrebbe diminuito l'importo del laudemio (proporzionale al valore dei beni), che ogni nuovo locatario avrebbe dovuto pagare al proprietario dell'azienda all'ingresso nella casa. Altre volte i giudici ammettevano che gli edifici si potessero trasferire altrove, a patto che fossero stati costruiti con materiali presi fuori dal massaricio²⁷. Nel *Liber Consuetudinum Mediolani* era previsto che al termine della locazione i rustici,

²³ B. ANDREOLLI, “*Ad conquestum faciendum*”. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedievali, in “Rivista di Storia dell'Agricoltura”, XVIII (1978), pp. 127-136.

²⁴ *Liutprandi leges*, in *Leges Langobardorum (643-866)*, a c. di F. BEYERLE, Witzzenhausen 1962, p. 164 s., cap. 133, a. 733

²⁵ F. PANERO, *Schiani, servi e villani*, cit., p. 264 ss. Per i *servi foranei* cfr. testo fra le note 16-17.

²⁶ IDEM, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, p. 25 ss.

²⁷ *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a c. di C. MANARESI, Milano 1919, p. 157 ss., docc. 115-116, 17 mag. 1178 e 3 giu. 1178.

prima di emigrare, riparassero i tetti di paglia e lasciassero ai proprietari le case costruite con i materiali del *massaricium*. E in ogni caso i proprietari avrebbero riottenuto il possesso della terra data in locazione a tempo indeterminato se il coltivatore fosse andato ad abitare in un'altra località²⁸.

I contratti agrari dell'epoca, relativi a Piemonte, Lombardia e Veneto – ma anche alcuni patti toscani già nel secolo XI – permettevano spesso al concessionario di cedere ad altri residenti nella località, o anche a terzi genericamente menzionati, i diritti d'uso sulla terra in concessione a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di prelazione dei proprietari: il coltivatore dipendente poteva quindi emigrare liberamente dopo aver pagato gli eventuali debiti contratti con i signori (che peraltro avevano il diritto di pignorare i beni del contadino inadempiente); contestualmente il coltivatore subentrato, come si è detto, pagava un laudemio di entrata al proprietario della terra²⁹.

Avendo conseguito un possesso duraturo sulla terra in concessione – assimilabile al “dominio utile” posseduto per esempio da vassalli e livellari intermediari – i coltivatori padani nei secoli XII-XIV potevano lasciare in eredità ai figli e ai nipoti in linea retta la terra in locazione a tempo indeterminato, oltre agli eventuali allodi e ai beni mobili. La figlia che avesse ereditato il manso in concessione, sposandosi con un uomo soggetto a un'altra giurisdizione avrebbe invece dovuto pagare un laudemio di entrata al signore eminente, come se il marito fosse un nuovo concessionario. E in Piemonte, nell'Astigiano, è anche documentata la tassazione a favore dei signori di banno degli allodi ereditati dalle figlie di contadini liberi e trasferiti al marito sottoposto a un'altra giurisdizione signorile³⁰. La contrattazione fra comunità e signori permetteva talvolta di trasmettere in eredità la terra in concessione anche a collaterali entro il terzo grado³¹.

Oltre agli obblighi di natura economica (canoni in natura e in denaro, donativi, eventuali *corvées* di trasporto, di aratura o di fienagione), i rustici padani erano tenuti verso i signori di banno a pagare tasse di mercato, banni, tasse di giudicatura, a sostenere *corvées* di tipo pubblico come la manutenzione dei fossati, delle strade e del castello signorile, a far fronte alle richieste dei *domini* relative all'ospitalità (*albergaria*), a diritti di successione per le terre in concessione e per gli allodi – in questo caso però non si trattava di “manomorta servile” bensì di tributi pubblici, originariamente spettanti al regno, ivi compresa la devoluzione dei beni degli

²⁸ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a c. di E. BESTA, G. BARNI, Milano 1945, p. 41 s., rubr. IX, 29; p. 43, rubr. IX, 36.

²⁹ A. CASTAGNETTI, *I possessi di S. Zeno di Verona a Bardolino*, in “Studi Medievali”, III s., XIII/1, 1972, pp. 136 ss., 154 ss.; G. CHITTOLINI, *I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il XIII e il XIV secolo*, in “Nuova Rivista Storica” 49, 1965, p. 229 s.; F. MENANT, *Campagnes lombarde du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Rome 1993, p. 311 ss.; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Bologna 1982, p. 178 ss. Cfr. anche note 26 e 35.

³⁰ *Le carte dell'archivio capitolare di Asti*, a c. di F. GABOTTO, N. GABIANI, Pinerolo 1907 (BSSS, 37), p. 89 ss., doc. 96, ante 11 set. 1185; p. 256 ss., doc. 297, 5 mag. 1222; p. 323, doc. 368, 4 mar. 1232. Cfr. BALDA, *Una corte rurale nel territorio di Asti nel medioevo: Quarto d'Asti e l'amministrazione del capitolo canoniale*, in “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, LXX, 1972, pp. 67, 109 ss.

³¹ F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina*, cit., p. 29.

intestati senza eredi diretti – e ai diritti su pesca, caccia e pascolo su terre messe a disposizione della comunità³².

Tutti questi diritti signorili in linea di principio non contrastavano con la libertà personale dei contadini, che avrebbero potuto interrompere il rapporto di dipendenza, restituendo al signore le terre in concessione sulle quali risiedevano, ma conservando legittimamente eventuali allodi e appezzamenti di terra avuti in locazione da altri proprietari, come chiariva uno statuto del comune di Vercelli, che all'inizio del secolo XIII stava estendendo la propria giurisdizione territoriale nella diocesi e quindi aveva ogni interesse a precisare per iscritto le consuetudini vigenti nel territorio³³. Nel momento in cui il comune urbano si sostituiva ai signori di banno solitamente riteneva incompatibile con la politica cittadina nel contado i tradizionali diritti dei proprietari terrieri di giudicare e punire i contadini che non fossero *servi*, facoltà che in verità i capitolari carolingi avevano gradualmente riservato sia ai titolari di immunità negative (poteri coercitivi e di conciliazione), sia ai grandi proprietari in genere, che avrebbero avuto la responsabilità di presentare al placito pubblico i dipendenti liberi che avessero compiuto reati. D'altro canto, proprio per ridurre il numero dei casi in cui il proprietario sarebbe stato responsabile per i propri dipendenti di fronte al tribunale pubblico, molti signori fin dall'alto medioevo inserivano nei patti agrari, stipulati con contadini che conservavano nondimeno la loro libertà, la clausola della *iustitia dominica* o clausola della "giurisdizione convenzionale", che consentiva loro di giudicare e punire le inadempienze dei coltivatori liberi commesse all'interno della proprietà, fatto salvo comunque il diritto di questi ultimi di adire il tribunale pubblico³⁴.

La contrattualistica agraria che si afferma a partire dal secolo XI consente di rilevare molte analogie tra i contratti di *investitura ad fictum* o *nomine locationis et massaricij* e i contratti di tipo livellario rinnovabili o perpetui dell'Italia centrale, dove il locatario poteva alienare il dominio utile o, comunque, il diritto d'uso sulla terra (ferma restando la possibilità di prelazione, magari a un prezzo di favore, per il proprietario)³⁵.

Un elemento unificante della condizione dei contadini dipendenti liberi di tutta l'Italia centro-settentrionale, ma anche di alcune regioni dell'Italia meridionale³⁶,

³² IDEM, *Servi e rustici*, cit., p. 219 ss.

³³ *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXXI*, a c. di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in *Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1185-1186, rubr. 246: questa rubrica statutaria è databile tra il 1210 e il 1227.

³⁴ B. ANDREOLLI, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *I contadini emiliani dal Medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici*, Bologna 1986, pp. 33-50; F. PANERO, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in "Nuova Rivista Storica", LXXII, 1988, pp. 551-582. Poteri giurisdizionali pieni erano ovviamente riconosciuti ai titolari di immunità positive: M. KROELL, *L'immunità franque*, Paris 1910, p. 213 ss.; F. PANERO, *La giurisdizione sui rustici della "Langobardia" nei secoli X-XII*, in *Seigneurial Jurisdiction*, ed. by L. BONFIELD, Berlin 2000 (= "Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History", 21), pp. 103-143.

³⁵ A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi sec. XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, p. 109 ss.

³⁶ J.-M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome 1993, pp. 317 ss., 324 ss.

prima della metà del secolo XII è costituito proprio da questi diritti dei *rustici*, che ne accentuavano dunque la mobilità: questa divenne molto frequente nello stesso periodo in cui signori territoriali e comuni urbani intensificarono il processo di fondazione di villenove. Infatti da quel momento in poi le migrazioni si accentuarono, mentre centinaia di nuovi insediamenti furono popolati, e molti furono abbandonati³⁷, soprattutto come conseguenza di quel processo di mobilità spontanea e, per così dire, “fisiologica” dei contadini liberi e, occasionalmente, di servi fuggitivi³⁸.

La condizione di libertà dei *rustici* – dalla Lombardia al Piemonte e alla Liguria, in Emilia-Romagna, nel Veneto e in Friuli, ma anche in Toscana, in Umbria, nel Lazio, dove le ricerche sul mondo contadino e sulla storia agraria si sono moltiplicate negli ultimi trent’anni³⁹ – era dunque caratterizzata da una accentuata autonomia economica, collegata ai diritti d’uso a tempo indeterminato sulle terre avute in concessione, che trovavano una legittimazione, oltre che nei patti agrari, nelle *consuetudines loci et fundi*, nelle consuetudini scritte e negli statuti comunali⁴⁰. Del resto, i comuni urbani tutelarono precocemente i diritti di libertà economico-giuridica dei contadini perché è verso questo mondo e questa condizione, pressoché generalizzata, che rivolgevano i propri progetti politici di estensione della giurisdizione cittadina fra XII e XIII secolo, in concorrenza con le signorie territoriali di banno. A confermare questa realtà sono gli stessi atti di affrancazione comunale, che miravano a sottrarre uomini personalmente già liberi alla giurisdizione delle signorie di banno del territorio.

Spesso lo *status* di libertà personale degli immigrati in un borgo franco di fondazione comunale si dava per scontato in quanto gli abitanti sarebbero stati esclusivamente soggetti alla giurisdizione della città fondatrice. Del resto l’affrancazione – ben diversa da un atto di manumissione – non riguardava la condizione personale degli abitanti, ma atteneva agli oneri fiscali signorili o agli oneri rustici dovuti dalle comunità rurali alle città dominanti: in altre parole, le affrancazioni comunali equiparavano gli abitanti dei borghi franchi ai *cives* nei diritti e nei doveri⁴¹. Ma talvolta, per garantire il totale controllo della città su questi uomini, in particolare sugli immigrati giunti da comunità lontane, nell’atto istitutivo del borgo franco si precisava che non avrebbero potuto insediarsi nello stesso i

³⁷ *Assesti territoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-XIV)*, a c. di F. PANERO, G. PINTO, Cherasco 2012.

³⁸ *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a c. di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002; AA.VV., *Le Terre nuove*, a c. di D. FRIEDMAN, P. PIRILLO, Firenze 2004; F. PANERO, *Villenove medievali nell’Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

³⁹ Cfr. la vasta bibliografia citata in AA.VV., *Medievistica italiana e storia agraria*, a c. di A. CORTONESI, M. MONTANARI, Bologna 2001; AA.VV., *Le comunità rurali e i loro statuti*, a c. di A. CORTONESI, F. VIOLA, in “Rivista Storica del Lazio”, 21-22 (2005-2006); AA.VV., *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale*, a c. di A. CORTONESI, M. MONTANARI, A. NELLI, Bologna 2006.

⁴⁰ Basti un rinvio a *Liber Consuetudinum Mediolani*, cit., p. 41 ss., rubr. IX. Cfr. PANERO, *La giurisdizione sui rustici della “Langobardia” nei secoli X-XII*, cit., p. 118 ss.

⁴¹ F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 43 ss.

dipendenti di condizione servile, che in quanto tali sarebbero stati rivendicabili dai propri *domini* e quindi non assoggettabili alla giurisdizione pubblica del comune⁴².

Le condizioni giuridiche della dipendenza ereditaria

Un primo elemento di differenziazione giuridica fra i “dipendenti ereditari” (vale a dire di condizione servile) del Nord e del Centroitalia concerne lo *status* dei figli nati da matrimoni misti. Infatti, mentre la legge romana prevedeva che i figli seguissero la condizione materna, le leggi longobarde e franche di fatto determinavano lo *status* servile per il nato da una donna libera unita a un *servus* o da una *ancilla* sposata a un libero, se prima non fosse stata manumessa. Ancora fra XI e XII secolo Irnerio e Azzone rilevavano (per tutta l’Italia centro-settentrionale ormai) l’esistenza di questa *mala consuetudo*, che nella pratica giuridica si poneva in contraddizione con il diritto giustiniano⁴³.

Se prendiamo come termine di paragone la condizione giuridica dei “coloni”, notiamo come la differenziazione tra area di tradizione longobarda e area romano-bizantina si accentui nel corso del secolo XII, proprio in relazione ad alcune forme di pattuizione agraria a tempo indeterminato.

Già per l’alto medioevo si possono osservare differenze fra le due aree. Per esempio, i riferimenti al colonato di origine tardoantica, quantunque in continua trasformazione nell’alto medioevo, sono contemplati nella normativa giustiniana applicata alla contrattualistica agraria della Romagna e delle regioni dell’Italia centrale e meridionale⁴⁴, mentre i richiami ad *ascripticii* e *coloni conditionales* sono assenti nelle leggi longobarde e nei capitolari franchi che alla fine del secolo XI sono oggetto di riflessione giuridica e di interpretazione, ai fini dell’applicazione nelle procedure processuali, nella *Expositio* al *Liber Papiensis* (anche se alcuni capitolari franchi per il secolo IX fanno riferimento ai *coloni* regi e di alcuni monasteri francesi)⁴⁵. Del resto, ancora nella Lombardia del secolo XII, a differenza della Romagna e della Toscana, il termine *colonus* non contraddistingue una condizione giuridica, ma indica genericamente il coltivatore dipendente, che può

⁴² G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell’Alta Italia*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, 15, 1942, p. 199; R. VIADER, *Le servage en Gascogne et en Languedoc*, in *Nouveaux sergages et société en Europe (XIII^e-XX^e siècle)*, Actes du Colloque de Besançon (4-6 octobre 2007), a. c. di N. CARRIER, Caen 2010, p. 44.

⁴³ IRNERII, *Summa Institutionum*, a. c. di G.B. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, I, 2, Bologna 1913, p. 6; AZONIS, *Summa*, Lugduni 1564, f. 280 v. (“De ingenuis”).

⁴⁴ C. CALISSE, *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*, in “Archivio della Società romana di storia patria”, 7, 1884, p. 55 ss.; CASTAGNETTI, *Arimanni in “Romania”*, cit., p. 17 ss.; F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris 1907, II, p. 532 ss.

⁴⁵ I *coloni* sono invece ricordati frequentemente nelle leggi dei Burgundi applicate tra V e VI secolo nelle regioni fra Delfinato, Savoia e Svizzera e sono ancora attestati fra i dipendenti della Chiesa di Marsiglia all’inizio del secolo IX: cfr. N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., pp. 33 ss., 65 ss. Per le citazioni nei capitolari carolingi cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius*, cit., 919 ss., 928 ss.

trasferire la sua residenza da un luogo all'altro, anche se in questo caso la terra ritorna al proprietario, come precisa il *Liber Consuetudinum Mediolani*⁴⁶.

Nonostante ciò, per tutto il secolo XI e per i primi decenni del XII va ribadito che per quanto riguarda il rapporto fra dipendenza temporanea e dipendenza ereditaria è innegabile una notevole omogeneità fra le regioni dell'Italia centrale e quelle del Nord, dal momento che la documentazione complessiva consente di rilevare nei rapporti di dipendenza rurale una netta prevalenza della libera subordinazione, come abbiamo detto⁴⁷. È solo nella prima metà del secolo XII che la situazione cambia, con lo sviluppo di nuove forme di servaggio "reale" nelle regioni dell'Italia centrale.

La genesi del nuovo servaggio

Volendo individuare la genesi del nuovo servaggio bassomedievale in Italia devono però essere perlomeno due i punti di osservazione, poiché la documentazione scritta dei secoli XII-XIV fa sempre riferimento ai caratteri "personali" della dipendenza ereditaria e non solo a quelli "reali" (quando ci sono). I caratteri delle due principali nuove forme di servaggio si innestano molto spesso sui rapporti di subordinazione libera – che peraltro in Italia restano prevalenti per tutto il medioevo: ciò va ribadito –, talvolta rappresentano il rilancio di condizioni tradizionali della dipendenza servile in declino, e si articolano sul piano economico-sociale e giuridico all'interno delle varie modalità di controllo degli uomini e della terra messe in campo dalle signorie fondiarie e da alcuni signori di banno di fronte a tre processi concomitanti: il consolidamento delle signorie territoriali dominanti nelle diverse regioni, l'espansione dei comuni urbani nel contado e l'accentuata mobilità dei contadini.

a) Le masnade armate

Occorre innanzitutto riflettere sullo *status* delle masnade armate, studiate in particolare da Piero Brancoli Busdraghi⁴⁸. A partire dal secolo XI è dato spesso di trovare nei documenti toscani relativi a "grandi livelli" o ad atti di *commendatio* a un potente riferimenti ad agenti signorili o a uomini armati di un signore qualificati come *liberi commendati* o *fideles*, insieme a *servi*: entrambi i gruppi svolgevano gli stessi compiti, ma in particolare nel caso dei *servi* è possibile che si trattasse di una promozione sociale di dipendenti non-liberi della *familia* del *dominus*, dunque della trasformazione in atto di uno *status* di dipendenza ereditaria già ben consolidato⁴⁹.

⁴⁶ *Liber Consuetudinum Mediolani*, cit., p. 37 ss., rubr. IX.

⁴⁷ F. PANERO, *Sciavi, servi e homines alterius*, cit., pp. 915 ss., 923 (si può stimare che alla fine del secolo XI non più di una famiglia su dieci fosse di condizione servile, fatte salve le difformità distributive sul piano regionale)

⁴⁸ P. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a c. di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna 1996, pp. 287-342.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 290 ss.

Familia o *masnada* sono termini che indicano genericamente i dipendenti che dimorano nella *mansio* del signore, ma dopo il Mille segnalano sempre più spesso dipendenti liberi e *servi* che collaborano strettamente con il signore nella gestione amministrativa della grande proprietà e negli atti di coazione che il signore vi esercita o compie nel territorio di castello. Il rapporto della *masnada* con i propri *domini* era di natura personale⁵⁰: se per i *masnadieri servi* non vi sono eccessivi problemi a definirlo (trattandosi di una forma di dipendenza ereditaria), per i *masnadieri liberi* è molto probabile che fosse di natura negoziale, vale a dire legittimato da un atto di *commendatio* oppure, a partire dal secolo XII, da un patto assimilabile a quello che rendeva ascrittizi o *homines alterius* vincolati ereditariamente – di cui subito parleremo –, che peraltro potrebbe spiegare il graduale superamento, nella documentazione relativa alle *masnade*, delle differenze tra *servi* e liberi. In ogni caso, era il signore, e non il comune o altra autorità pubblica, a *distringere* i *masnadieri* (*maxinatae* e, in modo più dettagliato, *domicelli*, *scutiferi*, *familiare*s in un documento lucchese del 1288)⁵¹ poiché essi rientravano nella sfera della giurisdizione signorile “familiare” e quindi sfuggivano alla giurisdizione pubblica esercitata in quel territorio, come avveniva pure per *servi*, *ascripticii* e *homines alterius*.

Anche per la Liguria orientale, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e il Friuli è documentata nei secoli XIII e XIV la presenza di *servi* di *masnada* assimilabili a quelli toscani.

Ai *servi* del Friuli Antonio Battistella dedicò un ampio studio all’inizio del Novecento⁵², ma solo nei confronti del gruppo propriamente servile – numericamente molto più ridotto rispetto alle valutazioni dello studioso – i *domini* vietavano i matrimoni fuori dalla signoria, stipulavano contratti matrimoniali con altri signori (prevedendo la spartizione della prole) e scioglievano i legami di dipendenza con un appropriato atto di manumissione. Invece nei confronti degli altri dipendenti, indubbiamente il gruppo maggioritario, di condizione libera, esigevano il pagamento di censi, alcune *corvées* e le custodie armate del castello o del villaggio (*guaita*) solo fino a quando avessero mantenuto il proprio domicilio nel territorio⁵³.

Nel Veneto, i *servi* di *masnada* di Ezzelino da Romano, liberati nel 1258 con un atto del papa Alessandro IV – che intendeva in tal modo colpire il capo dello schieramento ghibellino, accusato di essere eretico –, rappresentano bene queste forme di nuovo servaggio, quantunque in questo caso non sia ben chiara la tipologia originaria del rapporto di dipendenza, al di là del fatto che sul piano giuridico si trattava di una subordinazione ereditaria e molti di questi *servi* erano impiegati nelle *masnade* armate dei da Romano⁵⁴.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 308 ss.

⁵¹ *Ibid.*, p. 323.

⁵² A. BATTISTELLA, *La servitù di masnada in Friuli*, in “Nuovo Archivio Veneto”, 62-64, 1906, p. 45 ss.

⁵³ Cfr. P. CAMMAROSANO, *L’alto medioevo: verso la formazione regionale*, in *Storia della società friulana. Il medioevo*, a c. di P. CAMMAROSANO, Tavagnacco 1988, p. 134 ss.; F. PANERO, *Persistenze della servitù altomedievale e forme di nuovo “servaggio” nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in “Melanges de l’École Française de Rome-Moyen Âge”, 112, 2000, 2, p. 761 ss.

⁵⁴ G. FASOLI, *Prestazioni in natura nell’ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell’Italia nord-orientale*, in *Storia d’Italia, Annali*, 6, Torino 1983, p. 71.

Le *maxinatae* bolognesi fin dall'inizio del Duecento erano costituite prevalentemente da *servi* rurali, ma vi erano compresi anche quegli uomini liberi che, coniugati con *ancillae* – come disponeva una norma statutaria approvata dal comune di Bologna intorno al 1209 – entravano a far parte della *familia* signorile ed erano esonerati dal pagamento dei tributi a favore del comune, come d'altronde lo erano tutti i *servi* propriamente detti⁵⁵.

Talvolta erano rapporti costituiti in tempi recenti nell'ambito del consolidamento di signorie fondiarie, ma anche all'interno di signorie locali o territoriali. Il caso dei Malaspina è molto significativo al riguardo: infatti mentre la signoria territoriale dei marchesi Malaspina mirava a consolidare la propria giurisdizione in diversi territori fra Liguria orientale e Lunigiana, nei decenni centrali del secolo XII aveva stipulato con contadini liberi nuovi patti che si uniformavano alla dottrina dei glossatori. Si trattava di *homines* (nel caso specifico, uno per ogni famiglia dipendente) che su base pattizia si erano impegnati a svolgere servizi per i marchesi o i loro vassalli entrando nella categoria dei *comandi*, ossia dei commendati vincolati a vita al loro signore: questa fu la dichiarazione dei Malaspina nell'atto di sottomissione al comune di Genova nel 1168⁵⁶. Altri contadini liberi, dichiaravano ancora i marchesi, negli ultimi trent'anni erano diventati allo stesso modo *manentes*, termine che indicava fin dall'alto medioevo i residenti su terra signorile, liberi o servi che fossero, ma che in questo caso designava presumibilmente dei dipendenti ereditari, come prevedevano i nuovi patti di manenza colonaria che si stavano diffondendo in Toscana⁵⁷. Questa ipotesi sembra del resto essere confermata dal fatto che tra i contadini dei Malaspina vi era anche un'altra tipologia di *manentes*, residenti altrove e che pertanto – visto che il loro *status* personale era questa volta libero, come quello di molti manenti dei secoli X e XI⁵⁸ – erano considerati dalla stessa signoria semplici fittavoli, liberi di lasciare la terra in concessione e quindi di sottrarsi in questo modo a ogni onere di dipendenza⁵⁹.

b) Ascrittizi, villani, “homines alterius”

Nel secondo percorso che determina condizioni di servaggio, i margini di ambiguità rilevati per lo *status* giuridico delle masnade signorili si riducono nettamente, soprattutto grazie alle informazioni che emergono dall'analisi della contrattualistica agraria e dagli atti di manumissione del Bolognese e delle regioni dell'Italia centrale a partire dal secolo XII. La condizione di nuova servitù di alcuni

⁵⁵ Il “*Liber Paradisus*” con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304), a c. di A. ANTONELLI, Venezia 2007, p. 129: lo statuto fu modificato nel 1256, precisando che da quel momento in poi il libero coniugato con una *ancilla* non sarebbe più stato esonerato “a publicis factionibus”. Cfr. A.I. PINI, *La politica demografica “ad elastico” di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in IDEM, *Città medievali e demografia storica*, Bologna 1996, pp. 121-130.

⁵⁶ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova, a c. di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1992-1998, I/1, p. 312, doc. 218, 23 ott. 1168.

⁵⁷ Cfr. nota 60 ss.

⁵⁸ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., p. 210 ss.

⁵⁹ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova, cit., I/1, p. 312 s.: “*terram ipsam libere dimittere possint; qua dimissa nullam eis postea in personis vel rebus vim aut iniuriam vel exactionem faciam*”.

gruppi di dipendenti rurali è ben esemplificata dalla definizione dello *status* degli ascrittizi, dei villani (oppure coloni-ascrittizi o manenti), degli *homines alterius*, che sono documentati proprio in queste regioni, dove la riflessione dei giuristi postirneriani fu più precoce che in altre aree italiane ed europee e fu ben presto recepita dai giuristi pratici, i quali ne consentirono il transito nei *consilia*, negli atti processuali, nei formulari notarili e quindi nei patti agrari e negli atti di liberazione da tali condizioni⁶⁰.

L'applicazione pratica della lezione di Irnerio – al quale, come già rilevava Marc Bloch, dobbiamo l'espressione *glebae servus*, utilizzata però dal glossatore per indicare il colono-ascrittizio tardoantico legato alla terra e non il *servus* né il livellario, il massaro, il rustico della fine del secolo XI⁶¹ – si può già cogliere in un documento lucchese, abbastanza noto, del 1112⁶². Questa carta viene spesso citata come uno dei primi esempi di contratti toscani che, richiedendo l'impegno perpetuo alla residenza ai contadini contraenti e ai loro discendenti, avrebbero introdotto nella contrattualistica agraria clausole desunte dal diritto giustiniano particolarmente vincolanti, creando così nuove relazioni di servaggio. Nel caso specifico, un uomo libero, nell'atto di ricevere terre in concessione dai canonici di San Martino di Lucca, prometteva per sé e per i propri figli e nipoti che sarebbero diventati *coloni*, “volgarmente detti *manentes*”, impegnandosi a risiedere per sempre sulla terra che la chiesa possedeva nel territorio della pieve San Pietro di Campo Maggiore, riconoscendo il diritto dei proprietari di costringere i coltivatori stessi a ritornare ad abitare sulla stessa terra qualora avessero in futuro deciso di abbandonarla. In altre parole – come viene confermato da diversi altri atti scritti successivi relativi alla stessa regione⁶³ – gli aspetti formali, connessi ai riferimenti allo *status* dei *coloni* contemplato nel diritto giustiniano, avevano conseguenze sostanziali e molto più vincolanti che in passato per il contadino che assumeva l'impegno alla residenza, appunto secondo la normativa romanistica. Il fatto che tali clausole fossero precisate in un contratto agrario indicano poi che le pattuizioni consuetudinarie – al di là degli atti di violenza da parte dei signori, sempre possibili, ed effettivamente documentati, ma mai risolutivi – non erano in grado di imporre vincoli altrettanto forti ai fini di frenare la mobilità dei contadini liberi.

⁶⁰ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., p. 206 ss.

⁶¹ IRNERII, *Summa institutionum*, cit., p. 8: “ascriptitia autem conditio non ea est qua quis alieno principaliter subiciatur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone, sic et in rerum servitutibus, que prima facie rebus serviunt, et per hoc etiam nobis”. Cfr. M. BLOCH, *Serf de la glèbe. Histoire d'une expression toute faite* (1921) et *Servus glebae* (1926), in ID., *Mélanges historiques*, I, Paris 1963, pp. 356 ss., 373 ss.

⁶² *Regesto del capitolo di Lucca*, a c. di P. GUIDI, O. PARENTI, Roma 1910, I, p. 304, doc. 715, 8 feb. 1112. Cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., p. 215 s.

⁶³ Cfr. i docc. citati ed editi da P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926, p. 43 ss. Numerosi altri esempi relativi alla Toscana sono citati da S.M. COLLAVINI, *Il “servaggio” in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in “Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge”, 112, 2000, 2, pp. 775-801: l'A. accoglie l'interpretazione tradizionale, consacrata dagli studi del Vaccari, secondo la quale la nuova contrattualistica avrebbe assorbito le forme di servaggio già consolidate all'interno della “signoria di banno”. Cfr. però nota 60.

A partire dal secolo XII la condizione dei nuovi *manentes* fu dunque molto spesso omologata a quella dei *coloni/ascripticii* e di altre figure di dipendenti non pienamente liberi (anche se diversi dagli schiavi) ricorrenti nel *Corpus Iuris* giustiniano. Se i canoni e i servizi prestati al signore – ivi compresi il giuramento di fedeltà, l'ospitalità, talvolta la sottomissione alla “giurisdizione convenzionale” – non erano dissimili da quelli prestati dai contadini liberi secondo i contratti tradizionali, ora questa nuova tipologia di patti agrari prevedeva il vincolo perpetuo al *resedium*, che il contadino poteva sciogliere soltanto ottenendo un atto di manumissione oppure fuggendo in un altro territorio. La fuga, però, comportava il rischio per il colono-ascrittizio di essere rivendicato in tribunale dal *dominus* e quindi riportato al proprio luogo di residenza se il giudice avesse appurato che il contadino stesso aveva accettato la sottomissione alla condizione ascrittizia con una duplice scrittura oppure con un patto orale e una *promissio* di essere tale⁶⁴.

Che poi, talvolta, i signori tentassero indebitamente di considerare ascrittizi i propri contadini è dichiarato espressamente da Rolando da Lucca, uno dei giuristi che fra XII e XIII secolo dedicò parte delle proprie riflessioni teoriche e del proprio impegno pratico alla questione del nuovo servaggio; ma solo ricorrendo i caratteri patrizi previsti dalle norme sul nuovo colonato, i signori avrebbero potuto *de iure* rivendicare i loro diritti perpetui sulle persone, come affermano sostanzialmente tutti i giuristi pratici⁶⁵.

Anche nel territorio di Perugia la diffusione dei patti perpetui *de homitia* avevano fatto crescere il gruppo degli *homines alterius* (ben diversi dagli *homines* genericamente menzionati), che Martino da Fano equiparava negli atti di liberazione ai coloni-ascrittizi tardoantichi⁶⁶. Così alla metà del secolo XIII il monastero perugino di San Pietro aveva finito per considerare tutti gli abitanti di Casalina suoi *homines de corpore*. Alcuni di questi avevano sicuramente assunto in passato tali oneri con una scrittura e una *promissio*, lasciando in eredità la condizione di stretta dipendenza ai loro figli e nipoti, ma la comunità non accettava un'omologazione generale allo stato di servitù perché evidentemente vi erano famiglie soggette a forme di dipendenza libera, che *de iure* consentivano loro di emigrare senza impedimenti, restituendo la terra in concessione ai signori. La vertenza, scaturita dalle esigenze di mobilità della popolazione, indusse infine il monastero, nel 1270, a riconoscere a tutte le famiglie della comunità il diritto di emigrare, però attraverso un atto oneroso di liberazione collettiva, che contemplava tutte le forme di dipendenza servile, nuove e tradizionali (“conditione collonaria, censita, abscriptitia et qualibet alia conditione

⁶⁴ AZONIS, *Summa*, cit., f. 272 ss. Cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., p. 229 ss.

⁶⁵ E. CONTE, S. MENZINGER, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, pp. XVIII ss., 363-385 (in partic. p. 383 s.); E. CONTE, *Servi medievali*, cit., pp. 28 ss., 54 ss., 91 ss.

⁶⁶ *Das “formularium” des Martinus de Fano*, a c. di L. WAHRMUND, Aalen 1962, p. 70: “De homitiae libertate: ... affranco, libero et absolvo te ... ab omni iugo homitiae, manentiae colonariae, censitae et ascriptitiae conditionis ...”. Cfr. C.E. TAVILLA, “*Homo alterius*”. *I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato “De hominiciis” di Martino da Fano*, Napoli 1993.

servili⁶⁷), le sole che secondo la scienza giuridica romanistica potessero essere impugnate dai signori per impedire l'emigrazione dei contadini dipendenti⁶⁸.

Tocchiamo così la *vexata quaestio* delle *malae consuetudines*, che in certe regioni europee – per esempio nella vecchia Catalogna – portarono a un'accentuazione dei poteri signorili nei confronti dei *remenças*⁶⁹. In Italia e sul versante occidentale delle Alpi, nel territorio di Vienne, è stata rilevata l'attestazione di violenze esercitate da parte dei potenti nei confronti di contadini liberi e di *servi* della Chiesa fin dall'età carolingia⁷⁰. Nel secolo XI nella Borgogna meridionale, in Provenza e in Linguadoca i signori di banno divennero più esigenti nella richiesta dell'albergaria, considerata dai contadini liberi una *mauvaise coutume*⁷¹. Nell'Italia settentrionale dal secolo XI in poi le cattive consuetudini vennero spesso richiamate dalle comunità rurali con riferimento a eccessivi prelievi signorili e davano così adito a vertenze, che per lo più si risolvevano con la concessione onerosa di carte di franchigia da parte dei signori, i quali fissavano per iscritto tali oneri, stabilivano un riscatto dei tributi con pagamenti, *una tantum* o a rate, da parte delle comunità, autorizzavano i *rustici* a utilizzare incolti signorili e terre comuni. Erano quindi, di norma, vertenze attinenti a imposizioni di natura economica. E del resto le carte di franchigia signorili rientrano nella stessa categoria degli atti di affrancazione comunale, che come abbiamo già osservato non sono manumissioni, bensì atti politici di abolizione di diritti e tributi signorili a favore di comunità che venivano sottoposte alla giurisdizione cittadina promotrice dell'iniziativa e che talvolta venivano temporaneamente esentate dal pagamento del fodro riscosso dalla città dominante⁷².

Per quanto riguarda il vocabolario utilizzato dai giuristi bassomedievali, si può osservare che questo trova riscontro negli atti pubblici e privati e fa riferimento ai

⁶⁷ A.I. GALLETTI, *Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso dell'affrancazione di Casalina*, in "Benedictina", 19, 1972, pp. 289-317.

⁶⁸ Un altro esempio che possiamo citare è l'atto di liberazione degli abitanti del castello di Laurens, nella bassa Linguadoca. Nel 1270 quarantotto abitanti del luogo vennero liberati (*manumissio*) dalla condizione ereditaria di "hominis et nexu colonarie et servilis conditione": uno *status* di servaggio evidentemente creato in tempi non troppo remoti, visti i richiami diretti al diritto giustiniano studiato dai glossatori del secolo XII. Contestualmente essi vennero anche "affrancati" dal pagamento della *questa* e da diversi altri tributi e servizi signorili. Manumissione e affrancazione furono pagati da quegli uomini con l'esborso della somma considerevole di ben 60 lire di Tours. Da quel momento in poi essi sarebbero diventati liberi dipendenti degli antichi signori, con l'obbligo di versare canoni e tributi per la terra ottenuta in locazione a tempo indeterminato: M. BOURIN DERRUAU, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une sociabilité (X^e-XIV^e siècle)*, Paris 1987, pp. 238 s., 251 s.

⁶⁹ Cfr. nota 131 ss.

⁷⁰ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 125 ss.; G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966, p. 67 ss.

⁷¹ É. MAGNOU NORTIER, *Les mauvaises coutumes en Auvergne, Bourgogne méridionale, Languedoc et Provence au XI^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen*, Roma 1980, pp. 135-172.

⁷² R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie. Fin XII^e siècle-1343*, Annecy-Genève 1973, p. 108 ss.; F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a c. di A. CORTONESI, F. VIOLA, "Rivista Storica del Lazio", 21-22, 2005-2006, I, pp. 29-55). Cfr. anche G. DAVID-BRINGE, *Les chartes de franchises du comté de Bourgogne au Moyen Âge et la notion de "nouveau servage"*, in *Nouveaux servages et sociétés en Europe*, cit., pp. 113-132.

termini classici (*servitus, manumissio, liber homo, libertus, servus, ancilla, mancipia* ecc.) solo per indicare la contrapposizione fra le condizioni generali di liberi, liberti e *servi*, mentre a partire dalla prima metà del secolo XII si diffondevano i nuovi vocaboli del servaggio sia nella contrattualistica agraria delle regioni del Centroitalia sia nelle dichiarazioni di asservimento e negli atti di liberazione.

Nella pratica quotidiana la definizione e la graduale diffusione di nuovi legami di subordinazione perpetua, personali e reali, prese dunque l'avvio, come abbiamo detto – in Romagna e in alcune regioni dell'Italia centrale in cui all'inizio del XII secolo era diventata più intensa la mobilità dei contadini tra campagna e città –, dallo *status* di dipendenza libera di alcuni gruppi di *rustici, homines, massarii*, spesso proprio nel momento in cui essi ricevevano terre in concessione perpetua e quindi stavano conseguendo vantaggi economici per la propria famiglia; in quel momento la loro libertà e quella dei loro eredi veniva invece limitata – al fine di rendere più stabile di quanto non fosse stato fino ad allora possibile il lavoro della famiglia contadina sulla terra data in concessione – attraverso clausole pattizie iugulatorie relative all'esercizio dei diritti civili (sostanzialmente con l'imposizione di vincoli perpetui alla giurisdizione padronale e con la limitazione alla scelta della residenza), un po' come la condizione di gruppi diversificati di *coloni-ascripticii* tardoantichi aveva trovato una sua graduale precisazione procedendo non da un miglioramento della condizione degli schiavi, bensì da un grave peggioramento dello *status* dei coloni liberi dei primi secoli dell'impero, ai quali diverse leggi, per gradi e per ragioni essenzialmente fiscali, avevano allora limitato la libertà personale, fra cui quella di scegliere il luogo di residenza⁷³.

Così, come ha rilevato Paul Freedman per la Catalogna e per il Roussillon⁷⁴, anche nell'Italia centrale (qui prima ancora, in realtà) il vocabolario dei giuristi venne adattato alle esigenze locali, per precisarne i caratteri, ma al tempo stesso nuove condizioni di dipendenza orientate verso il servaggio vennero create spesso – attraverso patti scritti, promesse e dichiarazioni da parte dei *rustici*, ma talvolta anche attraverso la violenza signorile ai danni di famiglie isolate dalla comunità rurale e di gruppi contadini più deboli – proprio grazie all'applicazione di disposizioni normative e formule tratte dal diritto giustiniano e offerte dai giuristi dei secoli XII e XIII ai grandi proprietari fondiari, protesi a consolidare, su basi pattizie, i legami di dipendenza in un periodo in cui la mobilità contadina e l'abbandono di terre poco produttive si erano vigorosamente accentuati⁷⁵.

È, d'altro canto, plausibile che nel valutare i vantaggi economici della concessione fondiaria a tempo indeterminato molti contadini ritenessero non eccessivamente oneroso l'impegno a risiedere sul fondo agricolo, assunto per sé e per i propri eredi, dal momento che invece canoni e servizi erano quantitativamente

⁷³ J.-M. CARRIÉ, "Colonato del basso Impero": la resistenza del mito, in *Terre, proprietari e contadini dell'Impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, pp. 75-150.

⁷⁴ P. FREEDMAN, *Servitude in Roussillon*, in "Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge", 112/2, 2000, pp. 867-882.

⁷⁵ Cfr. R. AUBENAS, *Incoscience de juristes ou pédantisme malfaisant? Un chapitre d'histoire juridico-sociale*, in "Revue historique du droit français et étranger", 56, 1978, pp. 215-252, e le osservazioni, in parte critiche, di A. GOURON, *Liberté, servage et glossateurs*, in "Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit", 11, 1980, pp. 41-51.

assimilabili a quelli tradizionali. Considerazioni in parte simili favorirono la diffusione e la persistenza nel tempo dei rapporti di dipendenza dei *remenças* catalani, dove l'eredità del manso passava a uno solo dei figli, che quindi, ancorché legato alla terra che coltivava, veniva a trovarsi in condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle dei fratelli che diventavano spesso dei salariati o dovevano trovare un'altra sistemazione fuori dal manso familiare⁷⁶. D'altro canto, come rilevava Accursio, i coloni-ascrittizi, pur diventando *servi* per i propri padroni, continuavano a essere considerati liberi nei confronti di terzi⁷⁷.

Tra i casi regionali che si possono richiamare per l'Italia centrale e per l'Emilia-Romagna (la sola regione dell'Italia settentrionale insieme ad alcune frange territoriali della Liguria orientale/lunigianense a registrare la presenza di *coloni*-ascrittizi-manenti) si possono ricordare gli ascrittizi pisani, già ricordati nella normativa comunale della seconda metà del secolo XII⁷⁸, i *villani* del territorio senese (gradualmente liberati dal comune di Siena attraverso una serie di statuti che li autorizzarono progressivamente a inurbarsi)⁷⁹ oppure gli *homines alterius* di Assisi, liberati dal comune all'inizio del Duecento o, ancora, i *coloni* del Mugello, riscattati dal comune di Firenze nel 1289-90 e i *manentes* bolognesi, oggetto di norme legislative del comune di Bologna all'inizio del Trecento⁸⁰. Su questi ultimi è opportuno però soffermarsi brevemente.

Nel territorio bolognese tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII sono documentati sia *servi* e *ancillae* di tradizione altomedievale, sia *homines de maxinata* di *status* servile recente, sia ancora condizioni di manenza originatesi da patti agrari implicanti l'ingresso di contadini liberi in una dipendenza ereditaria che prevedeva legami alla terra ottenuta in locazione perpetua (come quella relativa agli ascrittizi tardoantichi). Un impulso notevole alla crescita del numero di *servi* a Bologna e nel suo territorio fu però determinato da una norma statutaria approvata all'inizio del Duecento, come si è detto⁸¹. Cambiando, alla metà del secolo, la composizione del governo comunale, si ritenne opportuno liberare previo pagamento di un riscatto, come è ben noto, circa seimila individui di condizione servile (*servi* e *ancillae*: è significativa, a proposito del pagamento del riscatto ai *domini*, l'utilizzazione dei vocaboli classici e non del termine *maxinatae*, che poteva sottintendere anche la dipendenza di liberi legati da un atto di *commendatio* alla famiglia signorile) – pari a

⁷⁶ Cfr. nota 141.

⁷⁷ Per il richiamo ad Accursio cfr. CONTE, *Servi medievali*, cit., p. 62 s. Lo stesso concetto di "relatività" del servaggio villanale/ascrittizio è espresso da Bracton per l'Inghilterra del secolo XIII: P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England: the Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980, p. 92.

⁷⁸ I *Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, cit., p. 284 s., rubr. XLI (=XLII), nota d.

⁷⁹ P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze 1979, pp. 161-219.

⁸⁰ F. PANERO, *Sebiani, servi e villani*, cit., pp. 281-295. L'atto vercellese del 1243 contempla invece un'affrancazione collettiva di rustici personalmente liberi, sottratti dal comune di Vercelli alla giurisdizione signorile per essere sottoposti all'esclusiva giurisdizione cittadina (*Ibid.*, p. 284 ss.).

⁸¹ IDEM, *Persistenze della servitù*, cit., p. 764: all'inizio del Duecento la popolazione servile residente nel contado e nella città di Bologna si può stimare in un migliaio di individui, pari al 2% circa della popolazione complessiva. Per la norma statutaria richiamata cfr. nota 55.

circa il 7/8% della popolazione residente in città e nel contado – per trasformarli in contribuenti del comune⁸².

Dopo la manumissione collettiva dei *servi* del 1256-57, il comune deliberò che non si potessero creare nuovi rapporti servili o di manenza ascrittizia, che avrebbero rappresentato per la città di Bologna un *vulnus* nel quadro giurisdizionale del territorio comunale; per questo venivano comminati agli inadempienti pene molto severe, come il taglio della lingua, di una mano e di un piede per il dipendente e una multa di mille lire al proprietario. In questo modo si mirava a portare verso un progressivo esaurimento i patti relativi alla *condicio colonaria* esistenti. Tuttavia il comune dovette ancora intervenire nel 1304 per abolire tutti quei patti che erano stati stipulati contro la legge negli ultimi venticinque anni, cioè nel periodo dei contrasti tra le fazioni urbane⁸³. Il caso bolognese consente così di attribuire alla definizione del servaggio bassomedievale caratteri compositi, che però non mi sembra possibile rilevare per altre regioni italiane con la stessa chiarezza, probabilmente perché altrove il nuovo servaggio aveva fundamentalmente una caratterizzazione agraria, una connotazione che già Pietro Vaccari all'inizio del Novecento definiva servaggio *de re*, quantunque poi segnalasse anche l'esistenza di legami di natura personale, che sono innegabili, ma non così estesi come lo studioso riteneva (anche in una prospettiva di continuità con l'alto medioevo, che invece la documentazione non consente di sostenere)⁸⁴.

Tra le conclusioni che si possono trarre dall'analisi di questi casi regionali e locali, va evidenziato il fatto che all'origine del servaggio bassomedievale si collocano per lo più patti agrari, scritti e orali, stipulati nei secoli XII-XIV da rustici liberi, molto spesso con signori fondiari che attraverso questi strumenti giuridici potevano legittimare la subordinazione ereditaria di alcuni gruppi di contadini sottraendoli al controllo delle signorie territoriali e dei comuni urbani, anche nell'ottica di una gestione economica più razionale della proprietà. È questo l'aspetto comune a diverse realtà regionali, anche se non l'unico, dal momento che queste forme di asservimento non caratterizzano tutte le regioni italiane e che il ricorso a *masnade servili* per il servizio domestico e per la difesa del signore risponde ad altre logiche. Quindi l'idea caldeggiata da alcuni studiosi, secondo i quali la signoria di banno, tra X e XII secolo, avrebbe gradualmente livellato verso un nuovo tipo di dipendenza servile *servi* di ascendenza carolingia, massari liberi e livellari non trova riscontro nelle fonti né per quanto riguarda la continuità di questo ipotetico processo storico in età postcarolingia, né sul piano quantitativo, dal momento che solo una piccola minoranza di contadini liberi dell'Italia centro-settentrionale negli ultimi secoli del medioevo cadde nella condizione di non-libertà.

Oltretutto, nell'Italia settentrionale vi sono regioni dove il servaggio villanale/ascrittizio non è documentato. Ancora una volta si tratta dell'Italia di tradizione longobardo/carolingia, dove la pattuizione agraria a tempo indeterminato

⁸² Il "*Liber Paradisus*", cit., pp. 1-95.

⁸³ *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacri e sacratissimi*, cit., p. 53 s.; *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., I, p. 302 ss., rubr. 11. Cfr. A.I. PINI, *La politica demografica ad elastico*, cit., p. 129 ss.; P. VACCARI, *L'affrancazione ... nell'Emilia*, cit., p. 102 ss.

⁸⁴ *Ibid.*, pp. 36 ss., 63 ss.

(investiture *ad fictum*, contratti di livello, scritture enfiteutiche) prosegue nel solco degli usi che si consolidano nel corso del secolo XI e nella prima metà del XII, mentre soprattutto dal Duecento in poi si vanno diffondendo patti a breve termine e contratti di tipo mezzadrile. Non vanno sottovalutati, in questo processo di continuità con le forme di subordinazione tradizionali, sia il ritardo della diffusione della normativa romanistica messa in luce dai glossatori e adattata dai giuristi pratici alle esigenze dei grandi proprietari, sia la funzione politica esercitata molto presto dai comuni nell'arginare i tentativi di diffusione dei nuovi rapporti di colonato⁸⁵. Certamente anche i comuni dell'Italia centrale cercarono di contrastare le iniziative signorili che portarono al nuovo servaggio, come abbiamo detto, ma la forza del diritto postirneriano offriva strumenti molto più efficaci del *Liber Papiensis* e delle consuetudini agrarie dell'Italia settentrionale. Così – a parte il comune di Pisa che intervenne sin dalla fine del secolo XII per impedire ai proprietari di considerare indebitamente ascrittizi i propri contadini dipendenti liberi⁸⁶ – solo la statuizione più matura di città come Assisi, Perugia, Bologna, Ravenna, Rimini, Reggio, Parma, Modena, Firenze, Pistoia e Siena nel corso del Duecento e in particolare durante i governi di popolo, riuscì a ostacolare la contrattualistica relativa ai patti di manenza ascrittizia e infine a vietare, fra la seconda metà del secolo XIII e nel corso del XIV, l'accensione di nuovi patti, che portavano alla diffusione del servaggio agrario e sminuivano l'autorità dei comuni urbani⁸⁷.

3. CONFRONTI CON IL VILLANAGGIO DEL REGNO NORMANNO-SVEVO E CON ALCUNE AREE DELLA FRANCIA E DELLA SPAGNA

L'Italia meridionale

In parte diversa è la situazione dell'Italia meridionale, dove sotto la dominazione normanna nel corso del secolo XI la diminuzione del numero di *servi* rurali è accompagnata sul Continente da attestazioni crescenti di *tributarii* e *affidati* soggetti a bannalità signorili e a tributi di tipo pubblico⁸⁸. In particolare gli *affidati* della Capitanata o della Terra di Bari erano uomini liberi che si erano stabiliti sotto la protezione di un signore: versandogli un censo erano per il resto esonerati da ogni prestazione pubblica⁸⁹. Nel secolo XII gli *affidati* si distinguevano sia dai *villani* leccesi o siciliani coevi, sia dai *franci homines*, che erano stati affrancati da determinati oneri signorili. Fra queste tre categorie di dipendenti solo i *villani* nei documenti di età normanna sono spesso oggetto di donazione e appaiono quasi sempre vincolati

⁸⁵ Solo alcune località delle Alpi occidentali, comprese nei domini delfinali subalpini, come la Val Chisone, nel secolo XIII registrano la presenza di *homines ligii*, equiparabili agli *homines alterius*: cfr. nota 125.

⁸⁶ F. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius*, cit., p. 954 s.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 955 ss. È evidente che si tratta dei comuni urbani delle sole regioni in cui si diffondono i nuovi patti di *ascriptio terrae*, di manenza ascrittizia e di *hominitia*.

⁸⁸ J.-M. MARTIN, *La Pouille*, cit., pp. 308-315.

⁸⁹ *Ibid.*, pp. 314-318.

alla grande proprietà come i *coloni* tardoantichi⁹⁰, ma talvolta nei documenti siciliani di età normanno-sveva si distinguono i *villani angararii* “intuitu persone”, legati alla terra, dai *villani simpliciter*, che la legislazione regia difendeva dagli abusi signorili e favoriva nell’insediamento libero e nell’assunzione di terre in concessione, in quanto contribuenti pubblici⁹¹.

L’assimilazione dei *villani intuitu persone* agli *ascripticii* del *Corpus Iuris* è stata talvolta interpretata come un segno di continuità con il mondo contadino tardoantico. In realtà la complessità dei rapporti di dipendenza nell’Italia meridionale era già stata rilevata da F. Chalandon all’inizio del Novecento: egli infatti aveva osservato che al Sud sono riscontrabili forme di servaggio villanale sia presso i Greci, sia presso i gruppi musulmani e lombardi sottomessi dai Normanni⁹².

Nella Sicilia del secolo XII, tuttavia, erano soprattutto i Musulmani a trovarsi in condizione di servaggio. Infatti nelle *platee*, che registravano i borghesi e i *villani* obbligati all’*incolatum*, sono elencati molti *agareni*, tanto che quest’ultimo termine è spesso sinonimo di *villani*⁹³. Dobbiamo quindi ritenere che nuove forme di servaggio in Sicilia si sviluppavano per lo più in occasione della conquista normanna dell’isola, anche perché già nella seconda metà del secolo XI appaiono le prime attestazioni di *villani* e comincia a essere documentata la loro registrazione delle *platee*⁹⁴.

La riduzione di Musulmani ribelli in stato di dipendenza ereditaria da parte dei Normanni sta dunque verosimilmente alla base delle forme di servaggio che rinsanguano i legami di dipendenza con i non-liberi tra la fine del secolo XI e l’inizio del XII. In questo caso, pertanto, la guerra assumeva un ruolo molto importante nella trasformazione dei vincoli di subordinazione.

D’altro canto, diversamente dall’Italia centrale, per la Sicilia non si può far riferimento, almeno nella fase iniziale, alla contrattualistica agraria per la creazione dei rapporti di nuovo servaggio. Solo in un secondo momento avvenne un’assimilazione dei *villani* alla condizione degli *ascripticii* tardoantichi e quindi anche i patti agrari poterono influire sullo sviluppo di tali relazioni: le stesse leggi normanne del secolo XII lo denunciano, quando fanno riferimento ai *servi glebe*, espressione irneriana, come sappiamo, fatta propria dai glossatori e dai giuristi pratici⁹⁵. La “rinascita” e l’applicazione pratica del diritto giustiniano offriva quindi la possibilità di introdurre nella legislazione normanna dei riferimenti puntuali alla condizione degli *ascripticii*, alla quale era molto facile assimilare quella dei Musulmani sottomessi e ridotti a “villani intuitu persone”.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 614.

⁹¹ F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884, p. 100, ribr. X; p. 138, rubr. 39.

⁹² F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande*, cit., II, p. 532 s. Cfr. anche A. NIEF, *Conquêtes et reconquêtes médiévales: la Sicile normande est-elle une terre de réduction en servitude généralisée?*, in “Mélanges de l’École Française de Rome-Moyen Âge”, 112/2, 2000, pp. 579-607, in partic. p. 597 ss.

⁹³ I. PERI, *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma-Bari 1993, p. 30 ss.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 47 ss.

⁹⁵ Cfr. nota 91.

Pur non essendo schiavi, questi *villani* non potevano diventare giudici o notai, né testimoniare contro i signori (conti, baroni, cavalieri); per ricevere gli ordini sacri avevano bisogno del consenso dei loro *domini*, come avveniva per i *servi* altomedievali (i quali dovevano essere manumessi); invece potevano acquistare diritti d'uso su terre in concessione come i contadini dipendenti liberi e come questi ultimi pagavano ai proprietari terrieri canoni e tributi e prestavano opere diversificate da luogo a luogo⁹⁶.

Dall'età sveva in poi la corona cominciò ad arginare la diffusione di atti di *commendatio* e dello *status* villanale sulle proprietà dei vassalli regi, pur conservando i diritti del demanio su *burgenses* obbligati all'*incolatum* e *villani* e non esitando, con Federico II, a deportare a Lucera, in Puglia, *villani* e Musulmani ribelli⁹⁷. Pur ritenendosi piuttosto numerosi nel secolo XII e ancora all'inizio del XIII, l'esaurimento del gruppo villanale può dirsi compiuto nel corso del Trecento, quando gli ultimi *villani* si erano ormai confusi con i contadini dipendenti liberi⁹⁸.

Tralasciando i possibili raffronti fra villanaggio siciliano e *villainage* inglese – la cui specificità merita nuovi studi e approfondimenti economico-giuridici, che vadano oltre i consueti riferimenti all'opera di Bracton, come suggerisce anche la relazione di Chris Briggs, il quale ritiene che il servaggio villanale inglese coinvolgesse quasi la metà dei contadini⁹⁹ – mi limito ad alcuni confronti fra l'Italia centrale, alcune regioni francesi e la vecchia Catalogna, per la quale sono state presentate nel corso del convegno di Prato le comunicazioni di Lluís To Figueras, Pere Orti Gost e Rosa Lluch Bramon.

La Francia meridionale e centro-orientale

Il servaggio bassomedievale è solitamente ritenuto un elemento “originale” della società rurale dei Pirenei francesi. In quest'area – secondo un'analisi condotta recentemente da Claudine Pailhès – la contea di Foix registra un'ampia diffusione di privilegi relativi a esenzioni fiscali, deleghe sull'amministrazione della bassa giustizia, diritti d'uso collettivi su alpeggi, foreste, acque, riconosciuti dalle *coutumes* locali del secolo XIII. Molti privilegi concernenti la fondazione di *bastides*, oppure diretti a comunità antiche, si inquadrano nel processo di affermazione dei conti di Foix in

⁹⁶ I. PERI, *Villani e cavalieri*, cit., pp. 18-20.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 63 s.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 83 ss., 104 ss.

⁹⁹ Cfr. P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants*, cit. Ma cfr. ora i nuovi spunti di ricerca che emergono dalla relazione di CH. BRIGGS, *English serfdom, c. 1200-c.1350: towards and institutionalist analysis* (in questi stessi atti del Convegno di Prato del 2013). Occorre però osservare che non tutti i villani inglesi – come precisa il giudice della corona Henry of Bracton intorno alla metà del Duecento – erano *glebae ascripticii* o soggetti al *villanagium purum* (quindi legati ereditariamente alla terra), dal momento che molti di loro erano liberi di trasferirsi restituendo al *dominus* le terre in concessione a lungo termine o in locazione temporanea: HENRICI DE BRACHTON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, a c. di T. TWISS, Wiesbaden 1964, ristampa dell'edizione di Londra del 1878-1881 (“*Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*”, 70), I, I, XI, 1, p. 52; I, II, VIII, 2, pp. 198 ss., 208; III, IV, XXVIII, 5, p. 376 ss.

opposizione ai conti di Tolosa e ai signori di banno laici ed ecclesiastici della regione¹⁰⁰.

Le carte di franchigia concesse dai conti difendono la libertà personale ed economica sia dei residenti nel villaggio o nella *bastide*, sia dei nuovi immigrati, a meno che questi ultimi riconoscano una qualche forma di dipendenza da signori esterni, ai quali però non si dovranno versare più di sei denari tolosani all'anno – per esempio, a Saint-Ybars (1242) – per non sminuire l'autorità dei conti o di altri signori a questi legati. In realtà queste franchigie di per sé non si contrappongono a una situazione di servaggio diffuso, in quanto attengono a sgravi fiscali, all'abolizione di oneri o servizi, alla delimitazione di competenze giurisdizionali dei conti, dei loro vassalli, di signori ecclesiastici legati ai conti o delle stesse comunità¹⁰¹.

Solo in alcuni casi ben precisi le carte di affrancazione si configurano anche come atti di manumissione rivolti a *homines proprii*, oppure fanno espressamente riferimento alla dipendenza servile ereditaria propriamente detta¹⁰². È il caso della carta di Montgailhard (1259), dove si precisa che gli *homines proprii* dei conti, fintanto che vorranno abitare nel nuovo insediamento, saranno affrancati dai tributi comitali (*affranquimus*, recita il documento) e saranno manumessi sotto condizione dagli oneri personali di dipendenza ereditaria (*manumittimus*), salvo ritornare allo stato di dipendenza ereditaria precedente qualora intendano abbandonare la “villafranca”. Questo deterrente, che con evidenza serviva a garantire il popolamento del nuovo centro, era frutto, nondimeno, di un'ardita interpretazione sul piano giuridico, giustificata da un possibile richiamo alle manumissioni condizionate che, quantunque ormai poco diffuse, continuavano a trovare applicazione in alcune regioni francesi; d'altro canto, in linea invece con le manumissioni piene, si dichiarava che nessun antico signore avrebbe potuto rivendicare come proprio “servo” un immigrato residente nell'abitato¹⁰³. Allo stesso modo la *sauveté* di Lezat del 1299 dichiarava che gli immigrati nel villaggio sarebbero stati difesi da ogni violenza esterna ed esentati da qualsiasi esazione fiscale dovuta nel luogo d'origine, ma

¹⁰⁰ C. PAILHES, *Le servage dans le comté de Foix*, in *Hommes et terres du Sud, Structures politiques et évolution des sociétés (XI^e-XVIII^e siècle)*, a c. di PH. CONTAMINE, Paris 2009, pp. 97-127.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 100: “Vos et omnis generatio et posteritas vestra atque filii vestri sint franchi et liberi cum omnibus rebus vestris ubicumque fueritis per totam terram nostram, ita quod nobis nec homini pro nobis non faciatis nec respondeatis ab aliquo servitio nec censu nec alia re” (Villanova di Ax, 1241); “omnes habitantes in loco predicto presentes et futuri sint liberi et absoluti et maneat ibi omni tempore cum bona et legali ac continua libertate absque omni censu et usu et servitio” (Saint-Ybars, 1242).

¹⁰² *Ibid.*, p. 109: il nuovo *status* servile – come già avveniva nell'alto medioevo – si trasmetteva per via materna oppure prevaleva nei figli lo stato peggiore dei due genitori.

¹⁰³ *Ibid.*, pp. 100, 104: “affranquimus seu manumittimus omnes homines nostros proprios habitantes in dicta villa dum in eadem commorari velint”; e agli antichi signori degli immigrati era vietato catturarli in nome della dipendenza servile entro i limiti del villaggio: *amparare pro aliqua servitute* (Montgailhard, 1259).

sarebbero anche stati immuni da ogni forma di “servitù”¹⁰⁴. Lo stesso asservimento delle persone era vietato, a meno che l’asservito fosse consenziente¹⁰⁵.

Per poter identificare se una persona era di condizione servile, nella contea di Foix durante i secoli XIII-XIV era necessario appurare se la dipendenza fosse ereditaria e se la persona fosse alienabile (quantunque in questo caso vi potesse essere talvolta l’ambiguità relativa alla cessione di terre e di diritti signorili cui era sottoposta la famiglia contadina)¹⁰⁶. Meno sicuri per appurare l’esistenza di una condizione di servaggio sono altri elementi suggeriti dalla A., quali l’imposizione di oneri arbitrari e l’impossibilità di alienare i propri beni. In ogni caso, l’espressione “*homines de corpore et de casalagio*” indica una dipendenza personale e reale, assimilabile a quella servile, come già in passato era stato rilevato da Paul Ourliac e da Monique Bourin¹⁰⁷.

Invece essere *homines* di qualcuno o prestare un *servicium* a favore di un signore, non è segno sicuro di servaggio. Analogamente la prestazione di un *hommage*, se non è esplicitamente espresso l’impegno della dipendenza a carico dei discendenti, non è segno di subordinazione servile, non tanto perché vi siano anche omaggi prestati da nobili, ma soprattutto perché i termini *rustici* oppure *homines* non sono mai sinonimi di *servi* o di *homines proprii* se non c’è la prova della dipendenza ereditaria: quindi l’idea di una contrapposizione fra *nobiles* e *servi*, ipotizzato dall’Autrice, va sicuramente corretta articolandola nella triplice forma della subordinazione servile ereditaria (*homines de corpore, homines proprii, homines proprii et de casalagio*), della dipendenza dei contadini personalmente liberi (*rustici, massarii, homines*) e di quella vassallatica (*milites, nobiles*). Nemmeno i semplici riferimenti al *mos casalagii*, se non sono collegati con la dipendenza ereditaria, possono essere prova dell’esistenza di forme di servaggio in quanto un atto di investitura per feudo relativo a Lézat, per esempio, fa riferimento anche alla *coutume* del *casalage*¹⁰⁸. Il termine *franchi* indica poi i contadini esonerati dal pagamento di certi tributi, servizi e donativi o ai quali viene stabilizzata la taglia¹⁰⁹.

Vi sono ancora altre considerazioni che questa ricerca sul Midi francese suggerisce. Sul piano economico non è possibile distinguere nettamente *servi* e contadini liberi attraverso le prestazioni dovute ai signori: entrambi i gruppi, infatti, sostengono l’onere delle albergarie; hanno l’obbligo di prestare opere al castello e sulle terre signorili; sono impegnati nella manutenzione delle strade e del mulino bannale; pagano canoni agrari e donativi in natura, tributi e tasse di vario genere.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 100: “omnes habitatores ville, undique venientes causa habitandi infra terminos antedictos sint salvi et securi, liberi et immunes ab omni servitute et quacumque exactione” (Lezat, 1299).

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 101.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 108.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 105. Cfr. P. OURLIAC, *Le servage à Toulouse aux XII^e et XIII^e siècles*, in IDEM, *Études d’histoire du droit médiéval*, Paris 1979, I, p. 142 s.; M. BOURIN DERRUAU, *Villages médiévaux*, cit., I, pp. 213 s., 238 s.

¹⁰⁸ C. PAILHÈS, *Le servage*, cit., p. 107: il priore di Montredon “concessit in feudum Bernardo Ferrato et ... fratribus eius et eorum ordinio ad omnes eorum voluntates inde faciendas, more communi casalagii” (i concessionari sono qualificati come *feodotarii*).

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 109 ss. (ma occorre sempre distinguere il manumesso dall’affrancato).

Anche in questa regione francese, l'affrancazione da tali oneri non ha altro significato di quello dell'esonero parziale o totale (che per lo più avviene contro il pagamento di una somma *una tantum*), oppure della stabilizzazione della taglia o di censi di altro tipo. L'esonero dagli stessi tributi e servizi per i *servi* comportava, nelle carte di franchigia, un espresso riferimento alla *manumissio* o alla cancellazione contestuale *de omni servitute*, formule che invece non riguardavano i contadini dipendenti personalmente liberi.

D'altro canto, non è più sostenibile una vecchia ipotesi, già suggerita tra gli altri da Paul Ourliac, secondo il quale fino alla metà del secolo XII i legami dell'uomo alla terra erano del tutto normali: "demeurer près des siens, transmettre son bien à ses enfants, éviter l'aventure paraît à tous les paysans d'une élémentaire sagesse"¹¹⁰, perché in realtà i patti consuetudinari o contrattuali a tempo indeterminato per la terra ottenuta in locazione rappresentavano in età postcarolingia importanti diritti per i contadini dipendenti (*rustici*) e non costituivano un onere servile; così pure non è ragionevole l'idea di un processo di continuità fra questi patti (intesi impropriamente come segni di un servaggio diffuso) e i contratti di *casalage* del secolo XIII, che sono invece la conseguenza di pattuizioni molto onerose per i contadini, implicanti la perdita della libertà di scelta del proprio domicilio.

Del resto, a fronte di un gruppo servile in declino e scarsamente documentato, solo a partire dalla seconda metà del XIII secolo cominciano a essere attestati nella contea di Foix *homines de corpore et de casalagio* e dai primi anni del Trecento appaiono spesso nei documenti uomini soggetti alla *questa* a volontà dei signori, un tributo paragonabile alla taglia signorile arbitraria: questi stessi uomini sono spesso indicati come *homines corporis et caselagii* e solo un atto di affrancamento oneroso da questo tributo poteva renderli enfiteuti dei signori. È dunque incontestabile nel corso del secolo XIV il processo di diffusione, seppur numericamente limitata, di nuove forme di servaggio "reale e personale", che perdura sino alla metà del Quattrocento, quando tendono a prevalere nettamente i prelievi fiscali di tipo pubblico nei confronti delle comunità, oltre ai prelievi di canoni e servizi per la terra coltivata da uomini liberi.

Anche nel Sud della Franca Contea la servitù di origine altomedievale era in declino tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, quantunque nei territori più meridionali (per esempio, tra Nyon e Ginevra) persistessero alcune sacche di dipendenti di condizione servile propriamente detta. Nella seconda metà del Duecento – di fronte alla concorrenza dei duchi di Borgogna e all'affermazione territoriale dei conti di Savoia, dei Delfini di Vienne, dei signori del Vaud – alcune signorie ecclesiastiche si orientarono a rinsaldare i rapporti di dipendenza con i propri uomini attraverso pattuizioni orali e contratti scritti che, se erano vantaggiosi per i contadini dal punto di vista economico, fissavano degli oneri precisi relativi alle successioni (*mainmorte*) e alla *taille à merci*. Tali oneri da un lato ricordano alcuni antichi carichi servili e dall'altro poggiano, oltre che su patti che ne definivano l'entità (magari frutto dell'evoluzione di un'effettiva condizione di non-libertà originaria di alcuni gruppi di dipendenti), anche su atti scritti di riconoscimento

¹¹⁰ *Le servage à Toulouse aux XII^e et XIII^e siècles*, cit., I, pp. 125-144.

della dipendenza ereditaria da parte di contadini liberi che se ne facevano carico: questo secondo aspetto è riconducibile direttamente alla dottrina postirneriana.

Lasciando un terzo dei loro beni mobili ai signori – dopo aver venduto ad altri dipendenti della medesima signoria la terra in concessione a tempo indeterminato – questi vecchi e nuovi “servi” potevano però sciogliere il loro legame di dipendenza ereditaria con il consenso dei *domini*: da questo punto di vista sono molte le analogie con i coloni/ascrittizi dell’area tosco-romagnola e umbra, che a loro volta, per molti aspetti, si avvicinavano ai *remenças* catalani del tardo medioevo, in quanto il riferimento consuetudinario alla rinuncia a un terzo dei beni mobili e la restituzione della terra in concessione perpetua favorivano il percorso verso la loro liberazione dai legami personali assunti.

Ma qual era l’ampiezza di questo gruppo di “nuovi servi”? Dalla documentazione relativa al monastero di Saint-Claude, nella regione alpina a SW del Giura franco-svizzero, studiata recentemente da Vincent Corriol, si evince che quasi la totalità degli *homines* di ventiquattro comunità soggette al monastero (fiscalmente qualificati come *taillables*) nei secoli XIV e XV viveva in una condizione in qualche modo assimilabile al servaggio ereditario. In realtà a queste comunità se ne contrapponevano altrettante, probabilmente più popolose, costituite da borghi abitati da artigiani, commercianti e contadini e da villaggi popolati da *franchi* soggetti al pagamento di un censo (ma anche da vassalli esenti), che sfuggivano a questa realtà in quanto avevano riscattato la taglia arbitraria e l’onere della manomorta, diventando a tutti gli effetti contribuenti liberi dei signori locali¹¹¹.

Qual è la genesi di queste forme di dipendenza particolarmente vincolanti per molti contadini? Intanto va ricordato che nel 1184 l’abbazia aveva ottenuto da Federico Barbarossa la protezione imperiale dei propri beni e diritti, insieme con le chiese soggette. Inoltre aveva ricevuto la conferma imperiale a riconoscere la validità dei matrimoni misti celebrati tra i servi del monastero con donne e uomini liberi nel comitato di Nyon e nella diocesi di Ginevra: ciò consentiva all’abbazia di esercitare i diritti di proprietà e di giurisdizione su queste famiglie senza impedimenti e contestazioni da parte dei signori di banno dei coniugi liberi, in quanto la prole era considerata di condizione servile (prevaleva infatti lo stato peggiore dei genitori)¹¹². Nei decenni centrali del secolo XIII l’abbazia aveva poi acquistato diritti signorili e creato nuovi legami esclusivi con alcuni gruppi di contadini, almeno in parte discendenti da famiglie di condizione giuridica mista: sono in particolare questi legami a configurarsi come vincoli di tipo servile, dal momento che questi *homines cum heredibus et universo tenemento* attraverso la documentazione scritta della seconda metà del Duecento risultano soggetti a vendite e donazioni¹¹³. Inoltre molti uomini ligi a partire dall’inizio del Trecento

¹¹¹ V. CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge*, Rennes 2009, p. 98 ss.

¹¹² MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, a c. di F. APPELT, Hannoverae 1975-1990, X/4, p. 128 ss., doc. 884, 16 nov. 1184.

¹¹³ V. CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude*, cit., p. 73 ss. Va però precisato che alcuni documenti trattano invece di cessioni di beni e diritti sulla terra coltivata da contadini, che se vengono menzionati negli atti scritti (in quanto su quella stessa terra possono vantare diritti d’uso o il dominio utile) non per questo vanno intesi come “uomini venduti o donati”, perché sono i beni fondiari a esserlo.

furono sottoposti – attraverso patti orali e scritti – all’obbligo di residenza sulle terre abbaziali, essendo esclusivamente soggetti alla taglia arbitraria dell’abbazia e non potendo sottomettersi ad altri signori. Anch’essi, qualora avessero voluto emigrare, avrebbero dovuto cedere ad altri dipendenti o agli stessi monaci la terra in concessione perpetua, mentre un terzo dei loro beni mobili sarebbe passato al monastero.

Da un lato queste nuove forme composite di dipendenza, che solo in alcuni casi si configuravano come servaggio¹¹⁴, presero piede per contrastare i poteri di altre signorie laiche ed ecclesiastiche della regione: infatti il diploma del 1184 di Federico I a favore dell’abbazia di Saint-Claude, pur riconoscendo la diretta dipendenza del cenobio dall’Impero e confermando il possesso di vaste proprietà fondiari, terre incolte in area montana e numerose chiese, come abbiamo detto, non faceva riferimento alla concessione dell’immunità positiva o del *districtus*¹¹⁵; quindi solo lo *status di servi* (effettivamente menzionati nel diploma) oppure la creazione di nuovi legami personali ereditari avrebbe potuto *de iure* sottrarre il controllo dei contadini dipendenti dell’abbazia alle signorie di banno di quel territorio. Dall’altro, però, anche le crisi del Trecento possono spiegare parzialmente l’accentuazione dei vincoli di dipendenza e la crescita del gruppo servile propriamente detto. Ciò avvenne tuttavia non tanto attraverso atti di forza da parte dell’abbazia di Saint-Claude, bensì attraverso un verosimile scambio pattizio tra legami personali più vincolanti per i contadini liberi nei confronti dei signori (con un’accentuazione dei legami alla terra abbaziale, la cessione della terza parte dei beni mobili a favore del monastero in caso di emigrazione, il diritto di successione esercitato dal monastero nei confronti dei defunti senza eredi diretti o senza collaterali residenti nella stessa casa) e una contestuale, più ampia possibilità per le singole famiglie di trasmettere in eredità le terre in concessione perpetua in linea diretta o a membri del lignaggio che facevano parte dello stesso “fuoco”, di cedere la terra in concessione ad altri dipendenti della signoria¹¹⁶ e per le comunità rurali di sfruttare gli incolti e i beni

¹¹⁴ Invece *Ibid.*, pp. 157 ss., 172 ss. è propenso a vedere una notevole diffusione del servaggio a partire dalla seconda metà del Trecento; infatti l’A. intitola il cap. V del volume “Extension et généralisation du statut servile (v. 1350-v. 1420)”. In realtà il fatto che in nove contratti agrari (1367-1431) si precisi che in mancanza di eredi diretti, nati da matrimoni legittimi, la terra in concessione debba ritornare all’abbazia è semplicemente una clausola di garanzia per il monastero, che così si assicura il recupero della terra data in locazione a tempo indeterminato con l’estinzione del nucleo familiare contadino; quindi la clausola non può essere interpretata come segno dell’ “incapacità del servo di disporre liberamente dei suoi beni”, anche perché in questi nove casi si tratta, senza ombra di dubbio, di contadini liberi.

¹¹⁵ Cfr. nota 112. Infatti l’autonomia giurisdizionale dell’abbazia, con possibilità per i dipendenti di appellare unicamente davanti all’imperatore, venne concessa solo con un diploma di Carlo IV del 1360: V. CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude*, cit., p. 161.

¹¹⁶ Fino al 1484 non si fa riferimento a un obbligo di rinunciare alle terre in concessione da parte degli emigranti: queste potevano essere tenute dall’affrancato oppure vendute ad altri dipendenti del monastero di Saint-Claude (purché gli acquirenti dei diritti d’uso sulla terra in concessione fossero *homines manus mortue* e non *franchi*). Dal 1484 si prevede invece che l’affrancato emigrante debba vendere ad altri dipendenti la terra in concessione entro un anno e un giorno, pena la devoluzione della stessa al signore.; *Ibid.*, cit., p. 277 ss.

comunitari per concessione signorile, mentre borghi e città stavano cercando di recuperare la loro centralità nel territorio dopo decenni di recessione economica.

La scomparsa del gruppo di dipendenti “non-liberi” nel quadro della signoria fondiaria è diluita invece nel lungo periodo, compreso tra l’inizio del Cinquecento e la Rivoluzione francese quando, a seguito di contrasti sociali e atti di affrancazione, la taglia arbitraria e la manomorta vennero progressivamente abolite anche nella Franca Contea. In realtà, indipendentemente dagli atti di affrancazione e di manumissione, come esplicitano diversi patti scritti, il pur stretto legame di dipendenza, come abbiamo visto, si poteva interrompere vendendo le terre in concessione ad altri dipendenti di pari condizione o restituendo le stesse ai grandi proprietari/signori e lasciando ai medesimi un terzo dei beni mobili accumulati. In altre parole, il “servaggio” tardomedievale nella Franca Contea aveva un carattere prevalentemente economico-fiscale, mentre la connotazione dello *status* giuridico dei dipendenti – ben ricostruibile come “dipendenza ereditaria” però soltanto per alcuni di loro – per la maggior parte dei contadini era solo indirettamente definita dall’imposizione della taglia arbitraria, dalla manomorta e dai prelievi connessi alla rinuncia delle terre a favore dei signori. Ma a ben guardare, il diritto dei signori di recuperare le terre date in concessione a tempo indeterminato e i beni mobili, qualora non vi fossero eredi diretti – diritto definito appunto “manomorta” nel linguaggio della documentazione di Saint-Claude e di altre signorie della Franca Contea, della Savoia e del Delfinato –, valeva a conservare il dominio dei signori sulle terre in concessione e a impedire che queste passassero automaticamente ai collaterali del defunto che non facevano parte dello stesso nucleo familiare o ad altri contadini affrancati o borghesi e non va confuso con il diritto che i proprietari avevano su una parte dei beni mobili dei *servi* propriamente detti, prelevati, in particolare nell’alto medioevo, a ogni decesso degli stessi¹¹⁷.

Tutto ciò non esclude che talvolta ancora in atti scritti della fine del Trecento un contadino libero, avendo necessità di reperire terre da coltivare, potesse assumere attraverso il medesimo contratto agrario, con il quale venivano allagate le terre, l’impegno per sé e i propri eredi a diventare *homo talliabilis ac serve conditionis et manus mortue*: in quanto tale, quest’ultimo avrebbe eventualmente potuto essere liberato soltanto attraverso un puntuale atto di manumissione – ben diverso dalle carte di franchigia e di borghesia, ripetiamolo – poiché il vincolo di dipendenza era questa volta legittimato da un vero e proprio atto di asservimento e rientrava nella stessa tipologia di subordinazione dei discendenti di quei *servi* che sono ricordati nel diploma del 1184¹¹⁸.

Nel Delfinato, come emerge dagli studi di Nicolas Carrier, il servaggio bassomedievale si differenzia almeno in parte dal *servage* del secolo IX. Per esempio,

¹¹⁷ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 316 ss.; P. PETOT, *L’origine de la mainmorte servile*, in “Revue historique de droit français et étranger”, IV s., 19-20 (1940-41), pp. 275-309.

¹¹⁸ V. CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude*, cit., pp. 132 s., 229 ss., 360 ss. Per il periodo 1376-1520 sono conservati 116 atti di manumissione personale e/o di affrancazione dal pagamento della taglia e della manomorta (definiti dall’A. “actes d’affranchissement individuel”), quasi tutti riprodotti nei “Libri di borghesia” della comunità di Saint-Claude, dove i contadini erano stati accolti come “burgenses”.

il diritto acquisito dai *servi* del vescovo di Losanna di sfruttare beni collettivi e quelli di altri signori borgognoni di adire il placito pubblico vescovile fin dal secolo X è segno inequivocabile di trasformazioni continue della condizione sociale e giuridica dei “non-liberi” rispetto all’età carolingia, in un quadro “antimutazionista”¹¹⁹. In pochissimi casi (tre su un’ottantina) sembrano essere equiparati ai *mancipia* anche *accolae*, *aldii* e *coloni*, ma come si è già rilevato per l’Italia settentrionale ciò fu possibile proprio perché i *servi* avevano acquisito diritti che non avevano ancora in età carolingia, mentre *aldii* e *coloni* godevano solo di una libertà condizionata. Confusi talvolta con i liberi *tenanciers* – i quali però non scompaiono mai dalla documentazione, poiché *homines*, *agricolae*, *rusticani*, *franci*, *liberi/ae* sono vocaboli che consentono una netta e concreta distinzione giuridica dai *servi et ancillae*, come ha rilevato puntualmente Elisabeth Magnou-Nortier proprio guardando alla documentazione delle regioni francesi¹²⁰, e non rappresentano soltanto una differenza nominale, come invece l’A. ipotizza¹²¹ –, i dipendenti di condizione servile propriamente detta dal secolo XIII in poi sono spesso caratterizzati dal fatto di aver prestato al signore un giuramento di fedeltà ligia perpetua, che li rende così suoi *homines proprii* o *homines ligii et talliabiles ad misericordiam*, contrapposti agli *homines* e agli *homines franci* e a quei *militēs* che avevano prestato un omaggio ligio nobiliare¹²².

La condizione ereditaria di molti uomini ligi del tardo medioevo – seppur sottoposti a carichi diversificati – è sufficiente per considerarli dei servi, tanto più se sono soggetti alla taglia arbitraria, mentre la somiglianza con gli *homines proprii* del secolo XII induce Carrier a parlare di un nuovo *visage* per il servaggio già ben delineato nel secolo precedente perché in realtà la finalità perseguita da molte signorie locali era la medesima, ossia quella di imporre una giurisdizione esclusiva

¹¹⁹ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., pp. 122, 130.

¹²⁰ Cfr. nota 9.

¹²¹ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 133 ss., 142 (sull’ambiguità del termine *mancipia*, che poteva anche indicare genericamente tutti i dipendenti, servi e liberi; ma non altrettanto – come invece ritiene l’A. – si può affermare per *servi*, vocabolo molto spesso contrapposto a *franci*, *liberti* e *ingenui*), 151 ss. (dove, con un eccesso interpretativo, si ipotizza che i capifamiglia citati in alcuni documenti come possessori di mansi siano *servi*, nonostante nei medesimi atti i *servi* propriamente detti siano citati in modo distinto, proprio per rimarcare la condizione giuridica differenziata dei dipendenti), 154 ss. (qui i documenti citati consentono di distinguere nettamente le cessioni/donazioni di uomini di condizione servile dalle donazioni di terre e di diritti signorili su uomini, che non essendo donati/ceduti espressamente né qualificati come servi, sono chiaramente coltivatori dipendenti liberi), 156 (*mancipia* e *servi* sono termini dalla forte connotazione giuridica, che non possono, come invece l’A. ritiene, essere intercambiabili con *homines*, se per questi ultimi non è desumibile dal contesto documentario la condizione servile), 161 s. (è vero che il *servage* si modella sullo statuto economico-giuridico e sociale del *serf* postcarolingio, come afferma l’A., ma un’esegesi corretta della documentazione permette di rilevare costantemente ancora dopo il secolo X e per tutto il medioevo la persistenza di liberi *tenanciers*; infatti quando nel 1124 e nel 1156 il conte e il vescovo di Ginevra regolano i loro diritti nei confronti di preti e diaconi che detengono terre in concessione dal conte, viene evidenziata la differenza tra i *servi* del conte – che essendo stati ordinati dal vescovo devono essere resi uomini liberi – e gli ecclesiastici che non sono servi del conte, ma per le terre in concessione prestano servizi al signore laico: p. 170 sgg).

¹²² *Ibid.*, p. 197 ss.

su gruppi di dipendenti sottratti alle banalità dei signori territoriali¹²³. Le numerose cessioni, fra signori di diversa importanza, di dipendenti di condizione servile, essendo menzionati anche i loro discendenti (da non confondere però, come si è detto, con le cessioni di diritti su dipendenti liberi), dà dunque la misura della consistenza numerica notevole di uomini in condizione di servaggio tra Delfinato e Savoia a partire dal secolo XIII¹²⁴. Del resto, come si evince da un'inchiesta signorile del 1265, in alcune località del Delfinato l'immigrato che dopo un anno e un giorno non avesse prestato omaggio a un signore sarebbe stato considerato uomo ligio dei conti e in quanto tale avrebbe potuto emigrare soltanto dopo aver ottenuto un atto di liberazione¹²⁵.

Contrapposti agli uomini ligi, dipendenti ereditari di tanti signori, sono comunque documentati, nei secoli XIII e XIV, i liberi *tenanciers* detentori di terre in concessione: per rimarcare la libertà di questi dipendenti veniva spesso utilizzata la locuzione *homines de feudo*, intendendosi per tale non il feudo onorifico attribuito ai *militēs*, bensì la terra data in locazione a tempo indeterminato a titolo oneroso¹²⁶.

Nel Vaud gli uomini soggetti alla giurisdizione dei conti di Savoia erano definiti *homines* per il 90% e *homines ligii* per il resto. Invece in Savoia la situazione risulta capovolta; ma, si badi, non tutti i residenti nelle varie località del dominio erano *districtabiles* dei conti, né tutti gli uomini ligi in Savoia erano di condizione servile¹²⁷. E nello stesso Delfinato talvolta nelle inchieste della metà del Duecento, per evidenziare che tutti i residenti erano sottoposti alla giurisdizione comitale, con esclusione di ogni altro signore o vassallo, gli *homines* erano qualificati come uomini

¹²³ *Ibid.*, p. 200 ss. (per l'analisi delle varie posizioni storiografiche). L'A. è propenso a vedere una continuità tra il *servage* del sec. XIII con quello dei secc. X-XII per via dell'equiparazione degli uomini ligi agli *homines proprii* (p. 210 ss.); in realtà è possibile parlare di "nuovo servaggio", come per l'Italia e la Catalogna, a condizione che la cesura cronologica si ponga nella prima metà del sec. XII quando il formalismo giuridico postimeriano consente effettivamente la diffusione di nuove forme di asservimento da parte di uomini liberi, che si moltiplicano poi nel sec. XIII, anche con un rinnovamento del vocabolario usato da scribi e notai. Va in ogni caso riconosciuto all'A. il merito di aver rilevato con chiarezza che il primo livello di giurisdizione era quello dei proprietari di uomini: per questo soprattutto le signorie più piccole – ma per reazione anche le signorie territoriali – cercavano di avere giuramenti di fedeltà perpetua/ereditaria dai propri *homines*, proprio nel momento in cui (in particolare tra la seconda metà del secolo XIII e l'inizio del XIV) comuni urbani e borghi affrancati stavano accrescendo la loro capacità di attrarre uomini dal territorio (p. 286 ss.).

¹²⁴ *Ibid.*, p. 205 ss.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 226 ss.

¹²⁶ *Ibid.*, p. 208 s. In quest'ultimo caso, sono molte le analogie con quei manenti della Lunigiana, che dopo aver ottenuto la liberazione dalla condizione di servaggio villanale, coltivavano come dipendenti liberi terre degli antichi signori sulla base di un contratto di concessione *per feudum*: cfr. *Il Regesto del Codice Pelavicino*, a c. di M. LUPO GENTILE, Genova 1912, p. 220 ss.

¹²⁷ Le dichiarazioni dei dipendenti sabaudi sono edite da M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII*, 3, *Le "Exstente" e altri documenti del Dominio (1205-1306)*, Torino 1937. Per N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., non vi sarebbero distinzioni sostanziali tra *homines* e *homines ligii* (p. 220), distinzioni che invece, soprattutto in Savoia, sono nette nelle fonti analizzate e che, se trascurate, inducono ad erronee interpretazioni (come del resto ammette lo stesso Carrier: IDEM, *Les origines d'un "nouveau servage" en Savoie d'après les enquêtes princières du XIII^e siècle*, in *Nouveaux servages et société en Europe*, cit., pp. 67-94, in partic. p. 77 ss.).

ligi, salvo poi ricorrere alle distinzioni giuridiche tradizionali in altri documenti (per esempio, in alcuni atti della prima metà del XIV secolo)¹²⁸.

Come nella Franca Contea, anche per queste regioni la taglia arbitraria che gravava sui dipendenti e i diritti signorili di manomorta finirono per essere spesso considerati dalla metà del Duecento, a ragione o torto, come un segno della dipendenza servile e solo con la loro graduale abolizione – a seguito di pagamenti *una tantum* o a rate da parte delle comunità, ma anche con disposizioni legislative, come quella del delfino Umberto II nel 1349 o quella di Amedeo VIII, nel 1430, per limitare i diritti signorili di manomorta sulle terre in concessione¹²⁹ – o con la loro trasformazione in tributi stabili, fra tardo medioevo ed età moderna fu ripristinato il diritto per tutti i dipendenti rurali di essere considerati sudditi liberi, sottoposti alla giurisdizione pubblica dei conti/duchi di Savoia o del re di Francia (essendo il Delfinato passato alla corona alla metà del Trecento)¹³⁰.

La Catalogna

Secondo Pierre Bonnassie, il mondo contadino della Vecchia Catalogna fino al Mille sarebbe stato caratterizzato da una folta presenza di allodieri. Solo con il consolidamento della signoria di banno e dell'incastellamento, la richiesta di protezione ai castellani da parte dei contadini liberi sarebbe stata accompagnata dall'imposizione di *mals usos*, inizialmente senza un preciso fondamento giuridico, ma derivanti essenzialmente da esazioni arbitrarie, che però alla metà del secolo XII avrebbero portato alla nascita della *pagesia de remença* e in seguito a una definizione giuridica della dipendenza. Bonnassie in uno dei suoi ultimi lavori, partendo dall'analisi di due contratti agrari del 1090 e del 1123 relativi a un medesimo manso, e procedendo poi al confronto con altri patti del secolo XII, osservava che nel 1090 gli oneri imposti ai contadini erano solo di natura economica e la contrattualistica agraria riservava ai signori il diritto di affidare il manso a tempo indeterminato a uno solo dei figli che ereditavano dal concessionario. Invece durante il secolo XII e in quelli successivi i concessionari del manso s'impegnavano espressamente, per sé e per i figli a diventare *homines solidi* del signore – vale a dire solo suoi dipendenti, con esclusione di altri rapporti di subordinazione, pena la perdita del manso – e, sempre più spesso nel corso del Duecento, a non abbandonare il manso senza il consenso signorile (in concomitanza con la progressiva applicazione dell'antica normativa giustiniana adattata alla nuova realtà della società contadina, inquadrata nelle varie forme concorrenziali di dipendenza dal potere regio e comitale, dalle signorie di banno e dalle signorie fondiarie)¹³¹.

¹²⁸ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 214 ss.

¹²⁹ Si tratta dell'abolizione della manomorta nel 1349 nel Delfinato, e degli statuti *Pluribus fratribus* e *Si quam mulier* di Amedeo VIII, che consentivano ai fratelli e nipoti conviventi di ereditare la quota di terra in concessione del congiunto morto senza figli naturali e legittimi, e alle donne sposate di sottrarre la dote al diritto di manomorta del signore del proprio padre: *Ibid.*, pp. 317, 323.

¹³⁰ *Ibid.*, pp. 304 ss., 316 ss.

¹³¹ P. BONNASSIE *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge", 112/2, 2000, p. 646 ss.

Effettivamente le ricerche più recenti sulla storia dei *remenças* tendono a vedere soprattutto i caratteri del servaggio catalano nell'assunzione dell'obbligo di residenza e nella prestazione dell'omaggio servile ai signori, corrispondente alla dichiarazione di essere *homines proprii*, mentre invece i censi fissi nei quali sono spesso convertiti i *mals usos* imposti dalle signorie fondiarie e bannali – la *firma de spoli*, ossia la tassazione dell'ipoteca posta dal contadino sul manso per garantire la metà dei beni dotali della sposa, il riconoscimento dei diritti del signore su *eixòrquia* e *intèstia* sulle successioni e i diritti di ammenda su *arsia* (incendio accidentale degli immobili) e *cugucia* (diritto di confiscare parte dei beni delle donne adultere) – vengono per lo più inquadrati per i secoli XIII-XV tra i prelievi signorili di natura economica¹³².

Sino alla fine del secolo XII nella contea di Barcellona, come ricordava un editto perduto del re Alfonso I – citato in un atto giudiziario del 1215¹³³ –, ogni “persona ingenua”, che non fosse di condizione ascrittizia, trasferendosi in un altro territorio passava sotto la giurisdizione del nuovo signore (o del re): pertanto solo nei confronti degli *homines proprii*, equiparabili ai coloni ascrittizi, si sarebbero potuti rivendicare i diritti “perpetui” dei signori, come del resto confermano alcuni patti agrari, che prevedono la perdita del manso in concessione ai danni dei contadini liberi emigranti e a favore dei signori¹³⁴.

D'altro canto, tuttavia, il *ius maletractandi* dei *domini* nei confronti dei propri contadini, legittimato dalle Corts de Cervera nel 1202, pur non essendo inizialmente che una garanzia per i signori fondiari di non essere chiamati in giudizio dai contadini stessi che avessero subito la coercizione signorile, da quel momento in poi dovette favorire lo sviluppo dei *mals usos* esercitati a danno di quei dipendenti che fossero a tutti gli effetti *homines solidi/proprii* e quindi soggetti “in esclusiva” alla signoria fondiaria¹³⁵. E a quel punto, come era accaduto anche in alcune regioni dell'Italia centrale, i signori si orientarono spesso a estendere indebitamente ai contadini dipendenti/concessionari di un manso¹³⁶ la condizione ascrittizia alla quale erano *de iure* sottoposti solo coloro che l'avevano assunta con due dichiarazioni formali, per lo più scritte (l'impegno alla residenza sul manso avuto in

¹³² Cfr. P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003; P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991; L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la “remença” catalane (XIF-XIII^e siècle)*, in “Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen Âge”, 112/2, 2000, pp.827-865; R. LLUCH BRAMON, *Els remences. La Senyoria de l'Almonia de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005.

¹³³ P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona*, cit., p. 461: “Et hoc dico auctoritate principis edicti Iddefonsi, bone memorie condam defuncti ... ex comuni consensu utrorumque virorum in curia generali, tale in quam protulit edictum dicens ut omnis ingenua persona ab alterius dominio erepta et in alieno redacta de illius patrocinio et iurisdiccione deinceps fore proposuit. Unde illud deinceps non observatur nisi in ascripticiis colonis qui dicuntur servi glebe set in huius modi hominibus nequaquam”.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 466.

¹³⁵ P. BONNASSIE, *Le servage*, cit., p. 657 ss.; L. TO FIGUERAS, *Drets de justícia i masos: hipòtesi sobre els orígens de la pagesia de remença*, in “Revista d'Història Medieval”, 6, 1995, p. 144.

¹³⁶ Sugli abusi esercitati da alcuni agenti signorili nei confronti dei contadini catalani fin dalla prima metà del sec. XII e sulla protezione richiesta dalle comunità rurali al conte cfr. T. BISSON, *Tormented Voices. Power, Crisis and Humanity in Rural Catalonia (1140-1200)*, Harvard 1998, p. 94 ss.

concessione perpetua e la *confessio* di essere *homines alterius, homines proprii, homines solidi*, vale a dire “ascrittizi”, come prevedeva il diritto giustiniano).

Le Corts de Barcelona del 1283 – nel prendere atto sia dell’ampia diffusione dei patti che creavano la condizione di *remença*, sia del diritto dei contadini di sottrarsi pagando un riscatto (*redimentia* > *remença*) ai signori e restituendo loro il manso in concessione perpetua, o dopo averlo ceduto ad altri *remenças*, come prevedevano molte consuetudini locali – proibirono ai *remenças* fuggitivi di insediarsi nelle città e nelle località soggette alla giurisdizione regia se prima non avessero pagato il riscatto fissato dalla *consuetudo loci* (qualora fosse prevista: *ubi homines redimi consueverint*), a meno che non vi si fossero già stabiliti da un anno, un mese e un giorno, senza alcuna contestazione signorile¹³⁷.

Probabilmente una delle ragioni della lunga durata del servaggio di *remença* nella vecchia Catalogna fu anche dovuto a questa regolamentazione essenziale¹³⁸, che se lasciava trasparire la debolezza del re, costretto a un compromesso con l’aristocrazia, riconosceva al tempo stesso il diritto “consuetudinario” dei *remenças* di poter pagare il riscatto per la propria persona e per i propri famigliari, magari dopo aver venduto ad altri il diritto d’uso sul manso in concessione e quindi, in definitiva, di poter emigrare. In ultima analisi, come è stato sottolineato, la pratica dei riscatti – pur derivante dall’assunzione da parte dei *rustici* di obblighi perpetui a risiedere sul manso come *homines proprii* o dall’impegno a farsi sostituire da una famiglia che abitasse continuativamente sulla terra in concessione¹³⁹ – si poteva conciliare con il processo continuo di mobilità contadina e in concreto per i signori era probabilmente più vantaggiosa dei tentativi esperiti nel secolo XI per imporre ai coltivatori dipendenti l’impegno a risiedere sul fondo¹⁴⁰.

Il benessere economico di molti *remenças* era spesso legato al fatto che, come è stato rilevato per la regione di Girona, era un solo figlio a ereditare il manso paterno in concessione perpetua, mentre gli altri, dopo aver riscattato la loro libertà, spesso emigravano verso villaggi, borghi e città diventando per lo più artigiani e manovali, collocandosi quindi in uno strato socio-economico inizialmente meno favorevole di quello spettante al primogenito o al suo sostituto rimasto a lavorare il manso, come rilevano Pere Orti Gost e Lluís To Figueras¹⁴¹. In sostanza anche per i *remenças* giocavano gli stessi fattori economici che dovunque, nell’Europa occidentale, determinavano una profonda articolazione economica delle famiglie contadine, a cominciare dal possesso del dominio utile sulle terre in concessione perpetua e dalla possibilità di subaffittarle o cederne i diritti d’uso ad altri contadini dipendenti

¹³⁷ L. TO FIGUERAS, *Les origines*, cit., p. 862 ss.

¹³⁸ Per le costituzioni regie dei secoli successivi, che in sostanza ribadivano i contenuti della norma del 1283, cfr. R. LLUCH BRAMON, *Els remenses*, cit., p. 375 ss.

¹³⁹ P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa*, cit., p. 443 ss.

¹⁴⁰ L. TO FIGUERAS, *Les origines*, cit., p. 847 ss.

¹⁴¹ P. ORTI GOST, L. TO FIGUERAS, *Servidumbre y niveles de vida del campesinado catalán antes y después de la Peste Negra de 1348*, in questi stessi Atti del Convegno di Prato del 2013. Qualora i figli più giovani avessero ottenuto un nuovo manso in concessione dal medesimo signore, non avrebbero dovuto pagare la “redimentia”, dal momento che continuavano a risiedere nel medesimo dominio signorile: BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa*, cit., p. 469.

dalla medesima signoria, dal diritto (rilevato anche per i *remenças*) di acquistare dai signori la possibilità di riscuotere censi dovuti da altri contadini, oppure dal fatto di incamerare beni dotali portati dalle spose ai figli del titolare del manso, come ha precisato Rosa Lluç Bramon¹⁴².

Mi sembra che le ricerche più recenti sui *remenças*, nel distinguere concettualmente gli oneri economici dall'assunzione di obblighi ereditari da parte dei contadini, accolgano anche la linea interpretativa già espressa alcuni anni or sono da Gaspar Feliu i Montfort¹⁴³. Da un lato esse permettono di affermare che le origini della condizione dei contadini *de remença* catalani per i secoli XII e XIII sono riconducibili in gran parte alla contrattazione agraria e all'influenza della dottrina dei glossatori, dall'altro mettono in luce con maggior evidenza il peso economico dei prelievi signorili; tributi che sostanziano effettivamente il tipo specifico di dipendenza e che potevano anche essere oggetto di compravendita e quindi essere riscossi addirittura dagli stessi *remenças* che li avevano acquistati, ma che da soli non sarebbero stati sufficienti a definire la condizione di servaggio ereditario. Dunque, nel rapporto tra signori e contadini *de remença* s'intrecciavano fattori economici ed elementi giuridici fin dai secoli XII e XIII, fatti salvi gli ulteriori sviluppi di questa condizione di dipendenza fra Tre e Quattrocento, quando l'appesantimento degli oneri servili, talvolta attuati con atti di violenza signorile, portò a contrasti sociali rilevanti, che si conclusero soltanto con la sentenza interlocutoria di Alfonso il Magnanimo del 1455 e con la sentenza arbitrale di Guadalupe del 1486 di Ferdinando il Cattolico, che avviarono la soppressione dei *mals usos* signorili – senza peraltro cancellarne totalmente la memoria, dal momento che da tempo erano stati convertiti in censi fissi, che continuavano a essere riscossi – e favorirono il processo di liberazione dei contadini catalani dalla condizione personale di *remença*¹⁴⁴.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Una volta appurata l'esistenza, se non di una cesura netta, almeno di una relativa discontinuità tra la servitù altomedievale e le nuove forme di servaggio che qua e là si diffusero a partire dal secolo XII, è necessario riassumere i tratti che contraddistinguevano i rapporti di dipendenza più vincolanti per i contadini, tanto vincolanti da essere percepiti come caratteristici della servitù in un mondo che fin dal secolo XI era invece caratterizzato dalla presenza marginale di gruppi residuali di *servi* propriamente detti e da una forte mobilità della popolazione rurale alla ricerca di nuove terre da mettere a coltura, da una costante crescita demografica ed economica di città e centri rurali, da un grandioso rinnovamento degli insediamenti umani del territorio, tutti elementi che sono incompatibili con le stesse idee di "servitù della gleba" e di "servaggio".

¹⁴² R. LLUÇ BRAMON, *Remences pauvres, remences riches: les inégalités économiques (Vieille Catalogne XIV^e-XVI^e siècle)*, in questi stessi Atti del Convegno di Prato del 2013.

¹⁴³ G. FELIU I MONTFORT, *El pes econòmic de la remença i dels mals usos*, in "Anuario de Estudios Medievales", 22 (1992), pp. 145-160.

¹⁴⁴ R. LLUÇ BRAMON, *Els remences*, cit., p. 123 s.

Nell'Europa occidentale del basso medioevo vi erano, nondimeno, regioni in cui nei secoli XIII e XIV il servaggio ereditario assunse tratti ben definiti per settori cospicui della popolazione, come la vecchia Catalogna, l'Inghilterra, la Sicilia normanno-sveva (per le regioni dell'Italia centrale, invece, i rapporti bassomedievali di servaggio riguardavano solo una netta minoranza di contadini). Ve ne erano altre in cui alcuni oneri di dipendenza, come la taglia arbitraria e il diritto di manomorta esercitati nei confronti di contadini che avevano accettato particolari vincoli di subordinazione per sé e per i propri discendenti, ricordano strettamente la dipendenza servile altomedievale, soprattutto quando tali oneri si potevano distinguere – in ragione della stessa dipendenza ereditaria e non certo attraverso il peso economico o la qualità dell'onere in sé – da quelle forme di subordinazione libera, che si concretavano nel pagamento di tributi e decime e nella sottomissione alla giurisdizione del signore territoriale (oltre che nel pagamento di canoni d'affitto e nella prestazione di servizi dovuti ai proprietari per la terra ricevuta in locazione), nella facoltà dei coltivatori di cedere a terzi il dominio utile o i diritti d'uso sulla terra in concessione a tempo indeterminato e di trasmetterla a discendenti il linea retta (pagando laudem ai signori eminenti, anche quando a ereditare la terra in concessione erano le figlie che andavano in sposa a estranei), oppure nel dovere di restituirla ai signori/proprietari in caso di emigrazione o di interruzione del contratto di locazione.

Anche nelle località in cui si diffuse il servaggio legato ai prelievi della manomorta – per esempio, in alcune regioni già appartenenti al regno di Borgogna – i rapporti di dipendenza che regolavano la vita della popolazione di città, borghi organizzati a comune, villenove, antichi villaggi che avevano ottenuto franchigie dai propri signori, erano caratterizzati dalla mobilità geografica delle persone, dal diritto di possedere terre allodiali o in concessione trasmissibili agli eredi, dalla libertà di uomini e donne di contrarre matrimonio con persone subordinate ad altri signori. Pertanto anche qui le condizioni di libera dipendenza non erano un'eccezione, ma erano ampiamente diffuse sul territorio, dove, tuttavia, piccoli signori laici ed ecclesiastici cercavano di ritagliarsi forme di giurisdizione esclusiva verso alcuni gruppi di contadini legati a sé attraverso patti orali e scritti particolarmente vincolanti per i dipendenti.

Proprio guardando a queste ultime regioni, alcuni studiosi si sono chiesti se la *coutume* potesse originare relazioni di servaggio. La risposta al quesito non è stata univoca, dal momento che la consuetudine, per affermarsi come diritto non scritto applicato alla vita quotidiana, doveva poggiare sull'uso più o meno radicato e sul consenso del gruppo sociale che l'accettava¹⁴⁵; e ciò mal si conciliava con i tentativi di imposizione di una condizione di servaggio ereditario a intere comunità, a meno che non vi fosse una contropartita economica per i contadini soggetti. Questo sembra essere, per esempio, il caso dei *taillables et mainmortables* del monastero francese di St.-Claude, nella Franca Contea, per i quali vi fu nel tardo medioevo un riconoscimento del diritto di trasmettere in eredità le terre in concessione ai propri eredi diretti e la possibilità, in linea di principio, di sottrarsi alla dipendenza lasciando una parte dei beni accumulati nell'azienda agricola e le stesse terre in

¹⁴⁵ M. GRINBERG, *Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France*, Paris 2006, p. 67.

locazione perpetua ai grandi proprietari. Si tratterebbe, in sostanza, di una dipendenza molto stretta, di natura economico-fiscale, abbastanza simile alle condizioni di vita determinate dal servaggio ereditario, se non fosse riconosciuta alla famiglia contadina la possibilità di emigrare a certe condizioni codificate proprio dalla consuetudine, che non sanciva dunque una limitazione alla libertà personale dei dipendenti, ma costituiva addirittura una garanzia per gli stessi¹⁴⁶.

Le *malae consuetudines* concernevano invece le esazioni e gli oneri imposti dai signori senza il consenso delle comunità e per questo divennero spesso oggetto di contestazione e di rivolta soprattutto in momenti di crisi economica e politica; ma, in realtà, esse non definivano condizioni di servaggio propriamente dette, anche se nella percezione comune del tardo medioevo il fatto che i signori potessero ritenere legittime le imposizioni non accettate volontariamente da un individuo, con un patto scritto, oppure pubblicamente dalla comunità, potevano essere paragonate ai servizi tipici di uno *status* di servaggio e per questo contestate dalle comunità stesse.

Si è visto che nella maggior parte delle regioni italiane i rapporti di dipendenza fra proprietari e contadini nel basso medioevo erano caratterizzati da obblighi economici derivanti dall'assunzione di terre in concessione a tempo indeterminato da parte di rustici, livellari, massari, *homines* senza altra qualifica (oltre che da una crescente diffusione di contratti con mezzadri e salariati, dal secolo XIII in poi). Questi ultimi, come si è detto, si sarebbero potuti sottrarre alla dipendenza della signoria territoriale o locale semplicemente trasferendosi in un altro territorio e restituendo le terre in concessione, qualora non fossero riusciti a cederle ad altri contadini del luogo, come la *consuetudo loci* permetteva per lo più di fare.

Si distinguono però da queste regioni alcune aree della Toscana, della Romagna, dell'Umbria e delle Marche, dove si diffusero a partire dal secondo decennio del secolo XII patti di *adscriptio terrae* e di *hominia* mutuati dal diritto giustiniano reinterpretato dai glossatori. Il rapporto fra contratti tradizionali e nuova contrattualistica è difficile da valutare, ma nella Lucchesia e nel territorio pisano – dove questi patti erano particolarmente diffusi – è stato calcolato che non dovessero superare il 30% dei rapporti di lavoro¹⁴⁷ e in Umbria risultano sicuramente minoritari rispetto ai contratti tradizionali di tipo enfiteutico¹⁴⁸. Anche nel Bolognese non dovevano coinvolgere un numero di contadini superiore alle famiglie che erano state liberate dalla servitù nel 1256-57 (meno del 10% della popolazione) e che dovevano rappresentare la fascia economico-sociale più debole e quindi maggiormente soggetta all'imposizione di clausole iugulatorie. Per l'Italia

¹⁴⁶ V. CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude*, cit., p. 220 s. L'interpretazione dell'A., a dispetto della documentazione citata e in parte pubblicata in appendice al volume, è invece orientata diversamente: "La mise en place du statut servile n'est finalement jamais que la codification et la systématisation de pratiques seigneuriales existantes mais dispersées, ou du moins qui n'avaient jamais été clairement systématisées: taille, mainmorte, exclusivité du lien seigneurial. Toutes les composantes de la servitude sanclaudienne préexistent au statut".

¹⁴⁷ PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, p. 284 (in questi casi l'obbligo di residenza è vincolante per il coltivatore e i propri discendenti e quindi, contrariamente a quanto ritiene l'A., è ben diverso dagli impegni contrattuali altomedievali liberamente assunti dai livellari).

¹⁴⁸ S. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio (secc. XI-XIII)*, Roma 1999, p. 292 ss.

meridionale è stato rilevato che i rapporti di villanaggio si estinsero nel corso del secolo XIV, ma anche in età sveva la popolazione araba sottoposta al villanaggio e in gran parte deportata da Federico II sul continente non doveva essere ormai di molto superiore al numero delle famiglie che vennero insediate coattivamente nel territorio di Lucera¹⁴⁹.

Pertanto si può concludere che le forme di “nuovo servaggio” dei secoli XII-XIV si definirono partendo sia da situazioni residuali di rapporti servili, che vennero consolidati soprattutto dai signori minori di fronte all’affermazione della giurisdizione di signorie territoriali di banno e comuni urbani o, in alcune località, addirittura irrobustiti attraverso matrimoni misti – quantunque in questi casi si riconoscessero ormai ai discendenti dei *servi* di origine postcarolingia diritti successori sulle terre in concessione e la capacità di testimoniare –, sia da nuovi vincoli, per alcuni gruppi di contadini liberi, creati su basi pattizie, come suggerivano i giuristi pratici nei secoli XII e XIII.

I nuovi rapporti servili, secondo la dottrina giuridica romanistica, si creavano con un esplicito atto di asservimento oppure con l’assunzione di un obbligo a coltivare per sempre le terre signorili, integrato da una *confessio* con la quale il dipendente dichiarava di essere *ascripticius*, *homo proprius*, *homo alterius*, *homo de corpore* ecc. Non erano dunque, solo rapporti “nominali”, né si riducevano a essere soltanto frutto di una “argumentation servile” adattata dai signori alle varie situazioni locali¹⁵⁰, ma erano concretamente sostanziati da atti scritti e da impegni pattizi assunti espressamente davanti a testimoni e alla comunità da alcuni gruppi di contadini, che collegavano oneri e servizi a una dipendenza ereditaria, che solo col tempo, talvolta, vennero recepiti dalla *consuetudo loci*, come accadde in alcune località della vecchia Catalogna, dove questi patti si diffusero progressivamente dal secolo XII in poi.

Piuttosto sono i tentativi da parte di alcuni signori di estendere indebitamente queste forme di dipendenza ereditaria anche a gruppi di contadini che non avevano rinunciato alla propria libertà personale, appoggiandosi sul fatto che servizi, canoni, censi, donativi e *corvées* non avevano di per sé una connotazione servile ed erano prestati dagli uni e dagli altri. Tali tentativi, in particolari casi, possono essere correttamente interpretati come un uso strumentale dell’argomento servile, sostenuto magari con atti di violenza, che però non erano mai risolutivi di fronte ai tribunali pubblici. Questi ultimi, infatti, al di là della tipologia dei servizi prestati dai contadini, miravano ad appurare se il convenuto fosse un *liber homo* in grado di interrompere la propria dipendenza restituendo le terre in locazione (*libellarius*, *massarius*, *rusticus*, o titolare di un contratto di *investitura ad fictum* o di mezzadia, manovale ecc.), oppure un *homo alterius* giuridicamente asservito a una dipendenza ereditaria, che secondo l’articolata terminologia di uso regionale era definito *ascripticius*, *colonus*, *villanus*, *homo proprius*, *homo de corpore*, *homo de maxinata*, *servus* ecc.

¹⁴⁹ I. PERI, *Villani e cavalieri*, cit., p. 64 ss.

¹⁵⁰ N. CARRIER, *Les usages de la servitude*, cit., p. 146 ss. Ciò porterebbe però a inquadrare, in modo non corretto sul piano esegetico, tutte le forme della dipendenza contadina come tante *nuances* di un unico contesto di *servage*, come inducono a ritenere anche le considerazioni conclusive di BARTHÉLEMY, *Qu’est-ce que le servage en France*, cit., pp. 268, 270.

In ogni caso, in Italia i vincoli del nuovo servaggio coinvolsero in poche regioni un settore decisamente minoritario della popolazione, mentre, come abbiamo visto, la maggior parte delle regioni del Nord non conobbero la condizione del servaggio “reale”, fermo restando che anche in alcune aree della Lombardia, del Veneto e del Friuli continuarono a sussistere, nel tardo medioevo, sacche di servi di *masnada* in parte nuovi e in parte discendenti da servi altomedievali, che proprio perché erano nettamente minoritari rispetto ai membri delle comunità rurali di quei territori, erano considerati “diversi”. Di conseguenza lo stesso nome di *servus* finì talvolta per essere ritenuto ingiurioso: così in un atto del 1437, per esempio, alcuni contadini friulani affermarono che l’appellativo era considerato “*res valde turpis*”¹⁵¹.

In definitiva, il supposto livellamento dei dipendenti della signoria di banno del secolo XI verso la servitù è smentito dal fatto stesso della creazione di nuovi vincoli di servaggio nei secoli XII-XIV a carico di gruppi di contadini liberi; vincoli ereditari documentati da puntuali atti scritti, in qualche modo assimilabili alle autodedizioni servili altomedievali e alle commendazioni che creavano legami ereditari, ora però inquadrati per lo più nella normativa giustiniana relativa al colonato. Questa normativa tardoantica, riesumata dai commenti dei glossatori, finì per trovare applicazione pratica, su basi pattizie, proprio nel momento in cui la mobilità contadina fra contado e città raggiunse la sua massima intensità con la crescita economica e demografica dei secoli XII e XIII, mentre la concorrenza giurisdizionale fra comuni, signorie territoriali e piccole signorie fondiarie si faceva più veemente, causando spesso atti di violenza sia nei confronti di signori ecclesiastici e piccoli signori laici, sia verso allodieri e contadini dipendenti liberi non adeguatamente difesi dalla comunità di appartenenza. Allora, talvolta, l’accettazione di rapporti di servaggio ereditario da parte dei coltivatori più umili (ma anche da parte di piccoli allodieri) in alcune regioni divenne la contropartita per raggiungere una maggior sicurezza personale ed economica, con modalità non troppo diverse dai legami creati con le scritture che definivano la natura del feudo oblato di *militēs* di secondo piano o regolavano gli oneri dovuti da cavalieri e medi possessori per certi feudi condizionali. Questi ultimi tipi di rapporti però, a differenza dei primi, consentivano di interrompere la dipendenza vassallatica restituendo la terra in concessione al *senior*/concedente; ma così avveniva anche per i livellari, i massari liberi e i piccoli enfiteuti coltivatori, che negli ultimi tre secoli del medioevo continuavano a costituire, insieme con i mezzadri e i salariati, la maggioranza della popolazione contadina in Italia e in quasi tutte le regioni dell’Europa occidentale.

¹⁵¹ A. BATTISTELLA, *La servitù di masnada in Friuli*, cit., p. 177.